



OSSERVAZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI DI RAPPRESENTANZA DEL COMPARTO ESTRATTIVO

CONFINDUSTRIA PIEMONTE, ANEPLA, CONFARTIGIANATO PIEMONTE, ASSOGRANITI VCO, UNIONE CAVATORI, CONSORZIO CAVATORI PIETRA DI LUSERNA, API NOVARA VCO.

ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 165 CON EMENDAMENTI AL 30/06/2016

"Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave. Abrogazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)"

Premessa

Abbiamo apprezzato la disponibilità di questa Amministrazione a coinvolgere, sin dalle prime fasi di avvio dell'iter legislativo, le Organizzazioni di rappresentanza del comparto estrattivo, nel lavoro di messa a punto della P.d.l. 165.

Abbiamo perciò accolto le indicazioni emerse negli ultimi nostri incontri ed abbiamo realizzato in concertazione un ulteriore documento, che è pertanto espressione unitaria dell'intero comparto regionale delle attività estrattive.

Come si potrà osservare, le modifiche da noi indicate riprendono, tra gli altri, alcuni punti che, a nostro avviso, non erano stati recepiti, in tutto o in parte, nel testo del "documento provvisorio" al quale abbiamo fatto riferimento nella tabella sottostante.

Legenda

Rosso: modifiche a cura della Regione Piemonte

Giallo e blu: proposte di modifica dell'Unione delle Associazioni Imprenditoriali del Settore.

Tabella comparativa Pdl 165 cave

Articoli proposta di legge	Nostre proposte	N. emendamento
Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave. Abrogazione della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere)	Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave.	1

<p style="text-align: center;">Art. 1 <i>(Oggetto)</i></p> <p>1. La Regione disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell' articolo 117 della Costituzione , la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione di cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse di cava in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di uso sostenibile delle risorse idriche finalizzato alla conservazione del capitale naturale.</p> <p>2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).</p> <p>3. Non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque minerali e termali.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 <i>(Oggetto)</i></p> <p>1. La Regione , preso atto che i giacimenti minerali e l'attività estrattiva costituiscono risorse primarie per lo sviluppo socio-economico della Regione, disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la programmazione, la pianificazione e l'esercizio delle attività di coltivazione di cave, nonché la tutela e la salvaguardia dei giacimenti attraverso modalità di coltivazione ambientalmente compatibili e l'utilizzo integrale e adeguato delle risorse di cava in funzione delle loro caratteristiche, in un contesto di uso sostenibile delle risorse naturali idriche finalizzato alla conservazione del capitale naturale.</p> <p>2. La presente legge disciplina le attività che comportano modificazioni dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla seconda categoria dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443(Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).</p> <p>3. Non rientra nell'ambito di applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque minerali e termali.</p> <p>3. Nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale, su cui ha competenza la Regione, è vietata l'estrazione di materiali litoidi.</p> <p>4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica alle estrazioni che derivano da interventi di difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque ed alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua.</p> <p>5. Gli interventi di cui al comma 4 sono individuati dalla pianificazione di bacino e dalle direttive che compongono il PAI (Piano dell'Assetto</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>
--	--	---

<p>4. L'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistono su propri fondi non è soggetta ad autorizzazione ai sensi della presente legge. Sono, invece, assoggettati alla presente legge, gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che comportano estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o conferimenti al di fuori dei fondi.</p>	<p>Idrogeologico) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>).</p> <p>6. Gli interventi di cui al comma 4 che prevedono l'asportazione di materiale litoide e che interessano, anche solo parzialmente, aree non demaniali sono soggetti alle procedure di cui alla presente legge.</p> <p>7. L'estrazione da proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per interventi su fondi di proprietà, su fabbricati rurali che ivi insistono, sulle reti irrigue ad essi asserviti o per opere agricole che insistono su propri fondi di proprietà non è soggetta ad autorizzazione ai sensi della presente legge. Sono, invece, assoggettati alla presente legge, gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che comportano estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o conferimenti al di fuori dei fondi.</p> <p>8. Sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui alla presente legge gli interventi di bonifica agraria e di miglioramento fondiario che comportano estrazione di materiali oggetto di commercializzazione o di conferimento al di fuori dei propri fondi, regolamentati nel Piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge è diretta a pianificare le attività estrattive e a regolarne l'esercizio, nonché a valorizzare e tutelare le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio e di valorizzazione ambientale e paesaggistica.</p> <p>2. Con la presente legge la Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) orientare le attività estrattive sia per un migliore equilibrio nella produzione industriale sia per l'ottimizzazione degli interventi ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Finalità)</p> <p>1. La presente legge è diretta a pianificare le attività estrattive e a regolarne l'esercizio, nonché a valorizzare e tutelare le risorse minerarie nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela ambientale e del paesaggio, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile del territorio e di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica e di contenimento del consumo di suolo.</p> <p>2. Con la presente legge la Regione persegue, altresì, le seguenti finalità:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) orientare le attività estrattive sia per un migliore equilibrio nella produzione industriale sia per l'ottimizzazione degli interventi ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;</p>	<p style="text-align: center;">4</p>

<p>b) ridurre la compromissione di suolo al fine di limitarne il consumo attraverso sia il riciclo di sfridi e materiali di risulta compatibili sia l'utilizzo degli aggregati provenienti da attività di costruzione e demolizione;</p> <p>c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei solidi di seconda categoria e delle attività a queste correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, sotto il profilo culturale e ambientale loro caratteristico.</p> <p>d) migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti ai lavori, promuovendo efficaci azioni di prevenzione.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione approva con apposito provvedimento, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione nel rispetto di quanto disposto dalla <u>Direttiva 2008/98/CE</u> relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita dal <u>d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205</u> (Disposizioni di attuazione della <u>direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008</u> relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).</p>	<p>b) ridurre la compromissione di suolo al fine di limitarne il consumo attraverso sia il riciclo di sfridi e materiali di risulta compatibili provenienti da cava, sia l'utilizzo degli aggregati riciclati provenienti da attività di costruzione e demolizione e dei sottoprodotti; L'incentivazione dell'uso di materiali alternativi ai prodotti di cava;</p> <p>c) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di cava e di miniera e delle attività a queste correlate, anche nella prospettiva della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso, sotto il profilo culturale e ambientale loro caratteristico.</p> <p>d) migliorare la sicurezza nelle attività degli addetti ai lavori, promuovendo, efficaci azioni di prevenzione.</p> <p>3. Per le finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione promuove all'interno del piano di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del d.lgs. 152/2006 l'utilizzo degli aggregati inerti da recupero provenienti da attività di costruzione e demolizione. approva con apposito provvedimento, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione nel rispetto di quanto disposto dalla <u>Direttiva 2008/98/CE</u> relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, recepita dal <u>d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205</u> (Disposizioni di attuazione della <u>direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008</u> relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO II PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE Art. 3 <i>(Pianificazione)</i></p> <p>1. La pianificazione delle attività estrattive si realizza attraverso il Piano regionale delle attività estrattive, di seguito PRAE, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nel rispetto delle modalità previste dall'<u>articolo 39, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33</u> (Riordino della disciplina riguardante gli</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE Art. 3 <i>(Programmazione e Pianificazione)</i></p> <p>1. La programmazione e la pianificazione delle attività estrattive si realizza no attraverso il Piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 4, di seguito PRAE, che costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione nel rispetto delle modalità previste dall'<u>articolo 39, comma 1, del d.lgs. 14</u></p>	<p>5</p> <p>6</p>

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. La pianificazione delle attività estrattive si raccorda con i Piani gestione sedimenti di cui alla deliberazione 22 luglio 2009, n. 9 (Artt. 12 e 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e artt. 63 e 69 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Modifiche alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua - Articoli 6, 14 e 42 delle Norme di attuazione del PAI", adottata con deliberazione C.I. n. 9 del 5 aprile 2006, ed alla procedura per la valutazione della compatibilità dei Programmi operativi di intervento per la gestione dei sedimenti alluvionali con il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po", adottato con deliberazioni C.I. n. 20/2006, 1/2008 e 3/2008).

3. Al fine di una corretta pianificazione, la Regione individua i seguenti Ambiti Territoriali Ottimali, di seguito ATO:

- a) Ambito 1, coincidente con i territori delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola;
- b) Ambito 2, coincidente con i territori delle province di Alessandria e Asti;
- c) Ambito 3, coincidente con il territorio della provincia di Cuneo;
- d) Ambito 4, coincidente con il territorio della Città metropolitana di Torino.

4. I confini degli ATO sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. La ~~programmazione e la~~ pianificazione delle attività estrattive **si raccorda e tiene conto della pianificazione di bacino e delle direttive che compongono il Piano dell'Assetto Idrogeologico (PAI) di cui al d.lgs. 152/2006.** ~~raccordano con i Piani gestione sedimenti di cui alla deliberazione 22 luglio 2009, n. 9~~ (Artt. 12 e 21 della ~~legge 18 maggio 1989, n. 183~~ e artt. 63 e 69 del ~~D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152~~ - Modifiche alla "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua - Articoli 6, 14 e 42 delle Norme di attuazione del PAI", adottata con deliberazione C.I. n. 9 del 5 aprile 2006, ed alla procedura per la valutazione della compatibilità dei Programmi operativi di intervento per la gestione dei sedimenti alluvionali con il "Programma generale di gestione dei sedimenti alluvionali dell'alveo del fiume Po", adottato con deliberazioni C.I. n. 20/2006, 1/2008 e 3/2008).

3. Al fine di una corretta pianificazione, la Regione individua **quali Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) gli Ambiti di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23** (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)).

- ~~a) Ambito 1, coincidente con i territori delle province di Novara, Biella, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola;~~
- ~~b) Ambito 2, coincidente con i territori delle province di Alessandria e Asti;~~
- ~~c) Ambito 3, coincidente con il territorio della provincia di Cuneo;~~
- ~~d) Ambito 4, coincidente con il territorio della Città metropolitana di Torino.~~

4. I confini degli ATO **di cui al comma 3** sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province **o Città Metropolitana** di riferimento.

<p>Art. 4 <i>(Piano regionale delle attività estrattive)</i></p>	<p>Art. 4 <i>(Piano regionale delle attività estrattive)</i></p>	<p>7</p>
<p>1. La pianificazione delle attività estrattive si realizza attraverso il PRAE, redatto in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale, e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.</p> <p>2. Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali (territorio, ambiente e paesaggio) e l'attività estrattiva;b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse;c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;e) orientare le attività estrattive sia per un migliore equilibrio nella produzione industriale sia per l'ottimizzazione degli interventi ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;g) favorire il recupero di inerti provenienti da scavi, da demolizioni e l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche. <p>3. Il PRAE è redatto dalla Regione, che ne promuove la sua condivisione a</p>	<p>1. La programmazione e la pianificazione delle attività estrattive si realizza no attraverso il Piano regionale delle attività estrattive, di seguito denominato PRAE, redatto in ottica e salvaguardia dello sviluppo delle imprese e del lavoro ed in coerenza con i principi e le norme recanti la disciplina finalizzata alla tutela delle risorse naturali e del quadro di governo territoriale, paesaggistico e ambientale e dell'agricoltura, e coordinato con gli altri piani e programmi che interessano direttamente o indirettamente le attività estrattive al fine della loro valorizzazione per la produzione di minerali di pubblico interesse per l'economia.</p> <p>2. Il PRAE persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) definire le linee per un corretto equilibrio fra i valori territoriali (territorio, ambiente e paesaggio) e l'attività estrattiva, secondo le esigenze del mercato di riferimento, compatibilmente con le caratteristiche dei giacimenti dei singoli bacini e poli, e tenendo prioritariamente conto delle attività estrattive esistenti e dei loro potenziali ampliamenti e ricollocazioni; <u>(Nota: altrimenti mancherebbe una norma che orienti la pianificazione! In assenza di una tale norma espressamente riferita al PRAE, conseguirebbe una irragionevole parità di status giuridico fra nuove cave e cave esistenti, con l'effetto di svuotare, di fatto, il principio dell'equilibrio tra valori territoriali e ambientali e attività estrattiva);</u>b) tutelare e salvaguardare i giacimenti in corso di coltivazione, quelli riconosciuti e le relative risorse;c) valorizzare i materiali coltivati attraverso il loro utilizzo integrale e adeguato alle loro specifiche caratteristiche;d) uniformare l'esercizio dell'attività estrattiva sull'intero territorio regionale;e) orientare le attività estrattive sia perverso un migliore equilibrio nella produzione industriale e sia perverso l'ottimizzazione degli	

livello locale, e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11.

4. Il PRAE è suddiviso in relazione agli ATO di cui all'articolo 3 e, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze, nei seguenti comparti estrattivi:

- a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
- b) pietre ornamentali;
- c) materiali industriali.

5. L'attività di programmazione dei comparti, anche se rientrante nel PRAE, può avere procedure separate e tempi di approvazione differenziati. Il PRAE comprende, altresì, un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli piani di comparto. Tale documento definisce i principi atti a garantire la compatibilità territoriale e ambientale dei successivi piani di comparto, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli esistenti, alla definizione dei criteri di recupero ambientale dei siti e alle risorse rese disponibili dai vari comparti.

6. Il PRAE definisce gli aspetti tecnici e normativi relativi all'attività estrattiva e contiene, altresì, gli approfondimenti necessari alla sua valutazione ambientale strategica, di seguito VAS. Il PRAE sviluppa comunque:

- a) il quadro dell'analisi conoscitiva;
- b) i criteri di integrazione e raccordo del piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;
- c) la determinazione dei fabbisogni, secondo le esigenze e peculiarità, dei singoli comparti;
- d) l'individuazione delle aree potenzialmente estrattive articolate in bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive e i relativi impianti a servizio, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;
- e) la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per la ricomposizione ambientale e paesaggistica e per la

interventi ai fini della riqualificazione ambientale e della valorizzazione di siti degradati e dismessi;

- f) promuovere, tutelare e qualificare il lavoro e le imprese;
- g) favorire il recupero di inerti provenienti da scavi, da demolizioni e l'utilizzo di materiali inerti da riciclo;
- h) assicurare il monitoraggio delle attività estrattive;
- i) favorire sinergie ambientali ed economiche derivanti da interventi di sistemazione e manutenzione delle aste fluviali e dei bacini idroelettrici;
- j) fornire indicazioni per l'approvvigionamento dei materiali necessari alla realizzazione delle opere pubbliche.

3. Il PRAE è redatto dalla Regione, che ne promuove la sua condivisione a livello locale, e costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive, nonché il criterio prioritario per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 11.

4. Il PRAE è suddiviso in relazione agli ATO di cui all'articolo 3 e, tenuto conto delle loro caratteristiche ed esigenze, nei seguenti comparti estrattivi:

- a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture;
- b) pietre ornamentali;
- c) materiali industriali.

5. L'attività di **programmazione pianificazione** dei comparti, anche se rientrante nel PRAE, può avere procedure separate e tempi di approvazione differenziati; **all'interno di ciascun comparto, non sono ammessi tempi di approvazione differenziati tra le parti di pianificazione riferite ai diversi ATO di cui all'articolo 3.** (Nota: altrimenti si potrebbe riprodurre la situazione attuale, con parti del territorio regionale pianificate e altre no, e conseguenti lesioni della concorrenza e della parità di trattamento fra le imprese) Il PRAE comprende, altresì, un documento a carattere generale propedeutico alla redazione dei singoli piani di comparto. Tale documento definisce i principi atti a garantire la compatibilità territoriale, e-ambientale e paesaggistica dei successivi piani di comparto, con particolare riferimento al rispetto dei vincoli esistenti, alla definizione dei criteri di recupero ambientale dei siti e alle risorse rese disponibili dai vari comparti.

compensazione territoriale;

f) i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero funzionale, paesaggistico e ambientale del territorio sia in corso sia al termine della coltivazione, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;

g) gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, sia in corso sia esaurite.

7. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, detta specifiche disposizioni relative ai contenuti del PRAE e agli elaborati che lo compongono, anche in relazione all'elaborazione del piano effettuata per singoli comparti e per ATO.

6. Il PRAE definisce gli aspetti tecnici e normativi relativi all'attività estrattiva e contiene, altresì, gli approfondimenti necessari alla sua valutazione ambientale strategica, di seguito VAS. Il PRAE sviluppa comunque:

- a) il quadro dell'analisi conoscitiva che **comprende** il censimento ~~di tutte delle~~ **autorizzate** presenti sul territorio regionale, ~~sia quelle esaurite sia quelle inattive~~; **nonché di quelle non più autorizzate per le quali non è stato compiutamente realizzato il recupero ambientale.**
- b) i criteri di integrazione e raccordo del piano con le varie normative vigenti sul territorio per la disciplina di altri tipi di attività e di interrelazione con altri piani di settore già in essere e con gli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica di vario grado vigenti;
- c) la determinazione dei fabbisogni, secondo le esigenze e peculiarità, dei singoli comparti **e delle esigenze di conservazione del capitale naturale;**
- d) l'individuazione **dei giacimenti potenzialmente coltivabili e dei** ~~delle aree potenzialmente estrattive articolate in~~ bacini e poli per lo sviluppo delle attività estrattive e i relativi impianti a servizio, anche al fine della definizione della conformazione urbanistica delle aree;
- e) la definizione di criteri e indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, per la ricomposizione ambientale e paesaggistica e per la compensazione territoriale **al fine di mitigare gli impatti negativi presumibilmente generati sul sistema ambientale;**
- f) i criteri di intervento tecnico-progettuale di recupero **funzionale, paesaggistico e ambientale e agricolo** del territorio sia in corso sia al termine della coltivazione, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;
- g) gli indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, sia in corso sia esaurite;
- h) I criteri per la compatibilità tra territorio,**

	<p>ambiente e paesaggio ed attività estrattive.</p> <p>7. La Giunta regionale detta, con apposito provvedimento, specifiche disposizioni relative ai contenuti del PRAE e agli elaborati che lo compongono, anche in relazione all'elaborazione del piano effettuata per ai singoli comparti e per ATO.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Approvazione del PRAE)</i></p> <p>1. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale attraverso la seguente procedura:</p> <p>a) la Giunta regionale predisporre e adotta il Documento programmatico di piano comprensivo del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alle province e alla Città metropolitana, ai comuni o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni; contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento programmatico di piano e sul Documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia di VAS e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, tra cui l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine, la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti;</p> <p>b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, predisporre e adotta il PRAE, comprensivo del Rapporto ambientale. Dell'adozione è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 <i>(Approvazione del PRAE)</i></p> <p>1. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale attraverso secondo la seguente procedura:</p> <p>a) la Giunta regionale, in coerenza con il documento programmatico delle attività estrattive (DPAE), predisporre e adotta il Documento programmatico di piano comprensivo del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale finalizzato alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alle province e alla Città metropolitana, ai comuni e e alle loro forme associative, e ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 5, comma 1 lett. s) del d.lgs n. 152/2006, e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento programmatico di piano e sul Documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia di VAS e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, tra cui l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro novanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine, la Conferenza acquisisce i contributi e le</p>	<p style="text-align: center;">8</p>

data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa, altresì, le regioni confinanti, i comuni o le loro forme associative e le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c) a seguito dell'adozione del PRAE, la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, tra cui l'Autorità di Bacino del fiume Po, le province, la Città metropolitana, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente viene espresso il parere motivato relativo alla VAS;

d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, elabora e adotta il PRAE in via definitiva, corredato dal Rapporto ambientale, dal Piano di monitoraggio e dal Progetto di dichiarazione di sintesi e lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni.

e) il PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

osservazioni dei soggetti partecipanti;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, predispone e adotta il PRAE, comprensivo del Rapporto ambientale **e della sintesi non tecnica**. Dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, **del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica** al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa, altresì, le regioni confinanti, i comuni **e** le loro forme associative ~~e le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive~~, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c) a seguito dell'adozione del PRAE, la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS, tra cui l'Autorità di Bacino del fiume Po, le province, la Città metropolitana, **i comuni**, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; ~~successivamente~~ **entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini di consultazione pubblica** viene espresso il parere motivato relativo alla VAS **dalla Regione in qualità di Autorità competente alla VAS**;

d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, **provvede alle opportune revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e successivamente** elabora e adotta il

2. Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione sul sito della Regione Piemonte.

3. Il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione.

4. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso; in tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali, se non relative a aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso al termine della coltivazione, se diversa da quella iniziale, è consentita dal PRAE. Per quanto riguarda gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi, indicati dal PRAE, il comune è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo edilizio ai soli fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

5. Il funzionamento della Conferenza di copianificazione e valutazione è disciplinato da apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PRAE in via definitiva, corredato dal Rapporto ambientale, dal Piano di monitoraggio e dal Progetto di dichiarazione di sintesi e lo invia al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni.

e) il PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte **unitamente alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.**

~~2. I Comuni interessati dalla presenza di attività estrattive partecipano alla formazione del PRAE, elaborando un documento che contiene:~~

~~a) l'individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica, dell'ambiente naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava;~~

~~b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento dell'attività di cava che la successiva ricomposizione ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi.~~

~~Il documento suddetto si compone di:~~

~~1. una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte effettuate in relazione alle precedenti lettere a) e b);~~

~~2. una planimetria in scala non inferiore a 1: 5.000 del territorio comunale, contenente l'individuazione delle aree da sottoporre a vincolo e sulle quali l'attività di cava non può essere esercitata;~~

~~Il documento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del Documento programmatico di piano. La deliberazione è pubblicata sull'albo pretorio del Comune così da consentire le osservazioni da parte dei soggetti interessati entro 20 giorni. Scaduto tale termine il Comune invia il documento alla Regione.~~

2. Delle modalità di svolgimento e dei risultati del monitoraggio effettuato

	<p>ai sensi della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di VAS, oltre che delle eventuali conseguenti misure correttive adottate, è data idonea informazione sul sito della Regione Piemonte.</p> <p>3. Il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione, assoggettata alla fase di valutazione della procedura di VAS.</p> <p>4. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso; in tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali, se non relative a aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso al termine della coltivazione, se diversa da quella iniziale, è consentita dal PRAE. Per quanto riguarda gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi, indicati dal PRAE, il comune è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo edilizio ai soli fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione.</p> <p>4. Il funzionamento della Conferenza di copianificazione e valutazione è disciplinato da apposito provvedimento approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p>	
<p>Art. 6 <i>(Varianti e approfondimenti del PRAE)</i></p> <p>1. Le varianti al PRAE che incidono sui contenuti strutturali del Piano sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2; i contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del Piano. Le varianti di revisione generale del PRAE sono approvate con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1.</p>	<p>Art. 6 <i>(Varianti e approfondimenti del PRAE)</i></p> <p>1. Le varianti al PRAE che incidono sui contenuti strutturali del Piano sono formate e approvate con la procedura di cui al comma 2; i contenuti strutturali sono espressamente dichiarati e illustrati negli elaborati del Piano. Le varianti di revisione generale del PRAE sono approvate con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1.</p>	<p>9</p>

2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta e approvata dal Consiglio regionale attraverso la seguente procedura:

a) la Giunta regionale predispose e adotta il Documento di variante strutturale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni; contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento di variante strutturale e sul Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, tra i quali l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente, l'autorità competente in materia ambientale si esprime sull'assoggettabilità della variante strutturale alla VAS;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, predispose e adotta la variante strutturale al PRAE. Dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione, al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa, altresì, i comuni territorialmente interessati o le loro forme associative e le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

2. La variante strutturale al PRAE è adottata dalla Giunta e approvata dal Consiglio regionale attraverso la seguente procedura:

a) la Giunta regionale predispose e adotta il Documento di variante strutturale **comprensivo del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale finalizzato alla VAS; e—il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai soggetti competenti in materia ambientale, ai comuni territorialmente interessati e o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive,**

ne informa e ne trasmette copia informatica alle regioni confinanti, alle province e alla Città metropolitana, ai comuni e alle loro forme associative, **e ai soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 5, comma 1 lett. s) del d.lgs. 152/2006,** alle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, **alle associazioni ambientaliste e alle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura** che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi sessanta giorni. Contestualmente convoca la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul Documento di variante strutturale e sul **Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale** Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, tra i quali l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, **i comuni interessati** e le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione; entro tale termine la Conferenza acquisisce i contributi e le osservazioni dei soggetti partecipanti. **;-successivamente, l'autorità competente in materia ambientale si esprime sull'assoggettabilità**

c) a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE. Alla Conferenza sono invitati, in particolare: l'Autorità di Bacino del Po, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti;

d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), elabora in via definitiva la variante strutturale al PRAE e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. La variante strutturale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicata sul sito della Regione Piemonte.

3. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante strutturale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.

4. Le varianti al PRAE che non incidono sui dichiarati contenuti strutturali si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:

- a) quelle che modificano la delimitazione dei poli e dei bacini estrattivi per non più del dieci per cento dell'estensione territoriale, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;
- b) quelle che, se nel corso di vigenza del PRAE, viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del dieci per cento il dimensionamento dei poli o dei bacini estrattivi;

~~della variante strutturale alla VAS;~~

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, predispone e adotta la variante strutturale al PRAE, **comprensivo del Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica**. Dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione **Piemonte**, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione **della variante, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica**, al fine di far pervenire osservazioni nei successivi sessanta giorni. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa, altresì, i comuni territorialmente interessati o le loro forme associative ~~e le associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive~~ che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

c) a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la Giunta regionale convoca la seconda Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante strutturale al PRAE. Alla Conferenza sono invitati, in particolare: l'Autorità di Bacino del Po, le province, **i comuni interessati**, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro sessanta dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti. **Entro novanta giorni a decorrere dalla scadenza dei termini di consultazione pubblica viene espresso il parere motivato relativo alla VAS dalla Regione in qualità di Autorità competente alla VAS;**

d) decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), **compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15,**

c) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.

5. La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale attraverso la procedura seguente:

- a) la Giunta regionale predispone e adotta la variante non sostanziale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente interessati o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire, nei successivi trenta giorni, osservazioni; contestualmente convoca la Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, tra i quali, l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente, l'autorità competente in materia ambientale si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;
- b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, predispone la versione definitiva della variante non sostanziale e la approva;
- c) la variante non sostanziale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul BUR della deliberazione della Giunta regionale di approvazione ed è pubblicata sul sito regionale.

comma 2, del d.lgs. 152/2006 ed elabora in via definitiva la variante strutturale al PRAE, corredata dal piano di monitoraggio e dal progetto di dichiarazione di sintesi e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. La variante strutturale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione consiliare di approvazione ed è pubblicata sul sito della Regione Piemonte, unitamente al parere motivato, alla dichiarazione di sintesi e alle misure adottate in merito al monitoraggio.

~~3. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante strutturale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.~~

3. Le varianti al PRAE che non incidono sui dichiarati contenuti strutturali si configurano come varianti non sostanziali e sono approvate dalla Giunta regionale. Sono comunque da ritenersi varianti non sostanziali:

- a) quelle che modificano la delimitazione dei poli e dei bacini estrattivi per non più del dieci per cento dell'estensione territoriale del polo o del bacino afferente, migliorando le condizioni operative e il risultato, anche morfologico, finale;
- b) quelle che, se nel corso di vigenza del PRAE, viene accertata l'impossibilità di sopperire ai fabbisogni per mutate esigenze del mercato, modificano per non più del dieci per cento il dimensionamento dei poli o dei bacini estrattivi;
- c) quelle esclusivamente normative finalizzate a una migliore ed efficace chiarezza attuativa e interpretativa.

4. La variante non sostanziale al PRAE è adottata e approvata dalla Giunta regionale attraverso la procedura seguente:

- a) la Giunta regionale predispone e adotta la variante non sostanziale e il Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS; ne informa e ne trasmette copia informatica ai comuni territorialmente

6. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.

7. Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito della Regione Piemonte.

8. Secondo gli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da specifiche problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma.

interessati o alle loro forme associative e alle associazioni di categoria relative alle attività estrattive che possono fornire contributi e osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'adozione è data notizia sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prenderne visione, al fine di far pervenire, nei successivi trenta giorni, osservazioni. Contestualmente convoca la Conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sulla variante non sostanziale e sul Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS. Alla Conferenza sono invitati: l'autorità competente in materia ambientale e i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, tra i quali, l'Autorità di Bacino del fiume Po, la Città metropolitana, le province, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate. La Conferenza si conclude entro trenta giorni dalla sua convocazione con l'acquisizione dei contributi e delle osservazioni dei soggetti partecipanti; successivamente, l'autorità competente in materia ambientale si esprime sull'assoggettabilità della variante alla VAS;

b) decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse, predispone la versione definitiva della variante non sostanziale e la approva;

c) la variante non sostanziale al PRAE assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte della deliberazione della Giunta regionale di approvazione ed è pubblicata sul sito regionale.

5. Se la verifica di assoggettabilità alla VAS si conclude con l'assoggettamento a VAS della variante non sostanziale, le procedure sopra indicate sono integrate con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, rispetto agli adempimenti connessi al processo di VAS.

6. Le modifiche al PRAE che correggono errori materiali, che eliminano

	<p>contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del piano tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione non costituiscono variante. Tali modifiche sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, pubblicata per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito della Regione Piemonte.</p> <p>7. Secondo gli indirizzi del PRAE, per eventuali ambiti territoriali interessati da specifiche problematiche connesse alle attività estrattive, la Regione può promuovere specifici approfondimenti del PRAE mediante la redazione di varianti di approfondimento, formate e approvate secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero mediante la sottoscrizione di accordi o intese che possono costituire variante al PRAE, assunti secondo le modalità disciplinate dalla normativa sugli accordi di programma. Nelle more della procedura di approfondimento è consentita la prosecuzione delle attività in corso, dei loro rinnovi ed ampliamenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Efficacia del PRAE)</i></p> <p>1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale, ambientale e idrica ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana e delle province, costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.</p> <p>2. Le previsioni del PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali e, in particolare, assumono carattere prescrittivo per quanto riguarda la conformità urbanistica degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 <i>(Efficacia del PRAE)</i></p> <p>1. Il PRAE ha valore di piano settoriale a valenza territoriale, ambientale e idrica ed è coerente con gli altri strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, di cui recepisce le indicazioni relative agli aspetti connessi alla disciplina di propria competenza. Nelle procedure autorizzative per le attività estrattive di competenza della Regione, della Città metropolitana e delle province, costituisce riferimento prioritario per la valutazione della coerenza con il sistema della pianificazione, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni generali o di settore contenute in piani o norme di legge, successive alla sua approvazione.</p> <p>2. Il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi,</p>	

interventi estrattivi autorizzabili negli ambiti individuati (bacini e poli). La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE; a tali previsioni, all'atto di adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56(Tutela e uso del suolo).

3. Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE, dal momento della sua adozione, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio delle cave, previste nel PRAE, sono considerati di pubblico interesse.

4. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.

purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso; in tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali, se non relative a aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso al termine della coltivazione **prevista dal progetto estrattivo**, se diversa da quella iniziale, **non è vietata dal PRAE.** (Nota: è superfluo e materialmente impossibile inserire nel PRAE, per ogni territorio, tutte le possibili destinazioni finali ammesse; è assai più pregnante che il PRAE si concentri ad indicare quelle vietate). La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE; a tali previsioni, all'atto di adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo). **Per quanto riguarda gli impianti fissi a servizio dei siti estrattivi, indicati dal PRAE, (Nota: la localizzazione degli impianti fissi è oggetto di autonomia imprenditoriale e di scelte economiche determinate anche da fattori contingenti e non può essere pianificata o pregiudicata una volta per tutte dal PRAE)** il comune è tenuto a rilasciare il titolo abilitativo edilizio ai soli fini del pagamento degli oneri di urbanizzazione.

3. Nel caso in cui l'attività estrattiva non sia stata individuata all'interno del PRAE, ai fini dell'approvazione della variante urbanistica si procede ai sensi dell'articolo 41, comma 3. **NOTA: La disposizione di cui al comma 3, è da chiarire, soprattutto in rapporto al comma 4:**

- si riferisce ad una concreta attività (di cava) esistente che è stata ignorata dal PRAE ma è comunque all'interno di un polo?
- Oppure fuori da un polo ma all'interno di un bacino?
- Oppure si pensa ad una attività fuori da ogni polo o bacino che, facendo eccezione al principio del comma 4, viene comunque autorizzata a proseguire?
- Oppure si riferisce ad una nuova attività fuori dal polo ma comunque all'interno del bacino?

	<p>4. Al di fuori dei bacini e dei poli estrattivi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti così come individuati e perimetrali nel PRAE ai sensi del comma 6 dell'art. 4, non è possibile l'esercizio dell'attività estrattiva. E' fatta salva l'eventuale necessità dell'apertura e coltivazione di cave di cui all'art. 17 per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non sia possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate.</p> <p>2. Le previsioni del PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali e, in particolare, assumono carattere prescrittivo per quanto riguarda la conformità urbanistica degli interventi estrattivi autorizzabili negli ambiti individuati (bacini e poli). La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE; a tali previsioni, all'atto di adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo).</p> <p>5 Le previsioni di destinazione contenute nel PRAE, dal momento della sua adozione, sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi contenute negli strumenti urbanistici comunali. Le opere e gli impianti fissi a servizio delle cave, previste nel PRAE, (Vedi Nota precedente all'art. 7 comma 2) sono considerati di pubblico interesse.</p> <p>6. I comuni, in occasione della prima variante generale o di una specifica variante strutturale al proprio strumento urbanistico, recepiscono le previsioni del PRAE.</p>	
<p>Art. 8 <i>(Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)</i> 1.</p> <p>Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e in coerenza con gli indirizzi comunitari,</p>	<p>Art. 8 <i>(Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso di cave e miniere a fini turistici, ricreativi e culturali)</i></p> <p>1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la Regione provvede, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti in materia di valorizzazione dei siti minerari dismessi e degli indirizzi comunitari, d'intesa</p>	<p>11</p>

all'incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini culturali, museali e turistici e del riutilizzo dei vuoti sotterranei, anche con riferimento a sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale e delle risorse idriche.

con gli Enti territoriali e gli Enti di gestione delle aree protette all'incentivazione della riqualificazione e della valorizzazione del patrimonio minerario dismesso a fini culturali, museali e turistici e del riutilizzo dei vuoti sotterranei. La valorizzazione può essere riferita anche a singole sezioni esaurite di giacimenti ancora in corso di sfruttamento minerario, in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale. Per il raggiungimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione la Regione promuove il partenariato tra l'Ente pubblico e il soggetto privato.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di riuso e valorizzazione di siti dismessi e abbandonati di cui al comma precedente la Regione può conferire l'autorizzazione o la concessione mineraria al comune o ad un soggetto privato conformemente alle leggi che disciplinano l'attività di cava e di miniera. L'autorizzazione o la concessione mineraria rilasciate non hanno titolo oneroso per il soggetto destinatario come definito all'articolo 28 bis della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)).

3. L'organizzazione di eventi legati alla fruizione turistica, ricreativa e culturale è possibile, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, sia in aree oggetto di attività estrattiva sia in aree recuperate. Gli oneri sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma possono essere considerati a scapito delle tariffe del diritto di escavazione relativamente agli importi dovuti agli Enti locali.

4. Nel regolamento di cui all'articolo 40, comma 1, sono definiti i contenuti dei progetti finalizzati al riuso e valorizzazione dei siti minerari dismessi, le modalità di presentazione delle domande, per la cui istruttoria viene convocata la Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, nonché le modalità di attuazione e gestione degli eventi per il pubblico nel perimetro delle aree oggetto di attività estrattiva in corso.

<p>Art. 9 <i>(Banca dati delle attività estrattive)</i></p>	<p>Art. 9 <i>(Banca dati delle attività estrattive)</i></p>	<p>12</p>
<p>1. La banca dati delle attività estrattive, denominata BDAE, istituita dalla Regione nel rispetto del <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u> (Codice in materia di protezione dei dati personali) e attiva nella RUPAR, la rete telematica della pubblica amministrazione locale del Piemonte, ha anche funzione di Catasto regionale previsto dall'articolo 41 del Piano per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI). La banca dati è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva e, in particolare, per la redazione e la valutazione ambientale strategica del PRAE.</p> <p>2. La banca dati di cui al comma 1 osserva le norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata dei dati, di cui al <u>d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 32</u> (Attuazione della <u>direttiva 2007/2/CE</u>, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).</p> <p>3. La Giunta regionale definisce il funzionamento della banca dati e dei flussi informativi con la Città metropolitana, le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette, nonché le modalità relative all'accessibilità dei dati. In particolare, la banca dati consente la tracciabilità sia delle autorizzazioni e delle concessioni che interessano e che hanno interessato ogni singola cava sia di ogni soggetto richiedente. La tracciabilità riguarda, inoltre, le sanzioni di cui i soggetti titolari di autorizzazioni o concessioni risultano essere destinatari ai sensi della presente legge, nonché quelle comminate a coloro che esercitano l'attività di cava in assenza di autorizzazione.</p> <p>4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate tempestivamente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 26, comma 5.</p> <p>5. Entro il trimestre successivo a ciascun anno, la Città metropolitana e le province trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti</p>	<p>1. La banca dati delle attività estrattive, di seguito denominata BDAE, istituita dalla Regione nel rispetto del <u>decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u> (Codice in materia di protezione dei dati personali) e attiva nella rete telematica della pubblica amministrazione locale del Piemonte (RUPAR), ha anche funzione di Catasto regionale previsto dall'articolo 41 del Piano per l'Assetto idrogeologico del fiume Po (PAI). La banca dati è strumento fondamentale e base di conoscenza per la pianificazione estrattiva e, in particolare, per la redazione e la valutazione ambientale strategica del PRAE.</p> <p>2. La banca dati di cui al comma 1 osserva le norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata dei dati, di cui al <u>d.lgs. 27 ottobre 2010, n. 32</u> (Attuazione della <u>direttiva 2007/2/CE</u>, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).</p> <p>3. La Giunta regionale definisce il funzionamento della banca dati e dei flussi informativi con la Città metropolitana, le province, i comuni e gli enti di gestione delle aree protette, nonché le modalità relative all'accessibilità dei dati. In particolare, la banca dati consente la tracciabilità sia delle autorizzazioni e delle concessioni che interessano e che hanno interessato ogni singola cava sia di ogni soggetto richiedente. La tracciabilità riguarda, inoltre, sia lo stoccaggio di materia prima sia le sanzioni di cui i soggetti titolari di autorizzazioni o concessioni risultano essere destinatari ai sensi della presente legge, nonché quelle comminate a coloro che esercitano l'attività di cava in assenza di autorizzazione.</p> <p>4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate tempestivamente, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 26, commi 2 e 3.</p> <p>5. Entro il trimestre successivo a ciascun anno, la Città metropolitana e le</p>	

<p>dell'attività di gestione e di funzionamento della banca dati.</p> <p>6. La Regione, la Città metropolitana e le province curano annualmente l'invio alla struttura competente dei prospetti informativi circa i materiali inerti commercializzabili derivanti da opere pubbliche o convenzionate in programma, in attuazione o attuate, se tali quantitativi sono incisivi rispetto al quadro dell'offerta previsto nel PRAE.</p> <p>7. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati sono a carico della Regione.</p>	<p>province trasmettono alla struttura regionale competente gli esiti dell'attività di gestione e di funzionamento della banca dati.</p> <p>5. La Regione, la Città metropolitana e le province curano annualmente l'invio alla struttura competente dei prospetti informativi circa i materiali inerti commercializzabili derivanti da opere pubbliche o convenzionate in programma, in attuazione o attuate, se tali quantitativi sono incisivi rispetto al quadro dell'offerta previsto nel PRAE.</p> <p>6. Gli oneri finanziari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati sono a carico della Regione.</p> <p>7. La Regione cura la pubblicazione dei dati aggregati presenti nella BDAE attraverso il proprio sito web. I dati contenuti nella BDAE, se non coperti da privacy, possono essere oggetto di accesso agli atti ai sensi delle normative statali e regionali vigenti.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 10 <i>(Commissione tecnica regionale per le attività estrattive)</i></p> <p>1. È istituita, presso la Regione, la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive quale sede permanente di confronto e partecipazione alle scelte regionali da parte di enti, categorie ed associazioni interessate.</p> <p>2. La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) dall'assessore regionale competente per materia, con funzioni di Presidente, ovvero, in caso di suo impedimento, da un delegato, scelto fra i membri della Commissione;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) da cinque esperti nelle discipline geologiche, minerarie, agrario-forestali, economico-giuridiche, ecologiche e di pianificazione urbanistico-territoriale, designati dal Consiglio regionale e scelti tra docenti universitari e tecnici di comprovata competenza scientifica ed esperienza professionale;</p>	<p>L'articolo viene soppresso.</p>	<p style="text-align: center;">13</p>

<p>c) da tre esperti nelle discipline di cui alla lettera b), scelti dalla Giunta regionale fra i funzionari regionali in servizio presso le strutture competenti in materia.</p> <p>3. La Commissione delibera con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.</p> <p>4. Ai componenti di cui al comma 2, lettera b), sono riconosciuti le indennità e i rimborsi stabiliti dalla <u>legge regionale 2 luglio 1976, n. 33</u> (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale).</p>		
<p style="text-align: center;">TITOLO III MINERALI SOLIDI DI SECONDA CATEGORIA Capo I <i>Esercizio dell'attività estrattiva</i> Art. 11 <i>(Autorizzazione e criteri per il rilascio)</i></p> <p>1. La coltivazione di cave è soggetta ad autorizzazione.</p> <p>2. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di valutazione d'impatto ambientale di cui all'<u>articolo 23 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152</u>(Norme in materia ambientale) e di cui agli articoli 12 e 13 della <u>legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40</u>(Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), trovano applicazione le disposizioni di cui all'<u>articolo 13 della l.r. 40/1998</u>e il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>3. I progetti suscettibili di interferire con le aree della Rete Natura 2000 di cui alla <u>legge regionale 29 giugno 2009, n. 19</u>(Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi del relativo articolo 43.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III <i>MINERALI SOLIDI DI SECONDA CATEGORIA</i> <i>ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE</i> <i>AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</i> Capo I <i>Esercizio dell'attività estrattiva</i> Art. 11 <i>(Autorizzazione e criteri per il rilascio)</i></p> <p>1. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetto ad autorizzazione di competenza della Città metropolitana o della provincia, con l'esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla <u>l.r. 19/2009</u> e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche, di cui all'articolo 17 per le quali la competenza è della Regione.</p> <p>2. A seguito dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, di cui all'art. 3 della l.r. 23/2015, le province esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata.</p> <p>3. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in</p>	<p>14</p> <p>15</p>

4. L'autorizzazione ha natura personale e può essere richiesta dai seguenti soggetti: il proprietario, l'enfiteuta, l'usufruttuario o i loro aventi causa in ordine al godimento del giacimento.
5. La competenza al rilascio dell'autorizzazione è trasferita alla Città metropolitana e alle province, con esclusione delle cave situate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla l.r. 19/2009 e di quelle finalizzate al reperimento di materiale necessario alla realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, per le quali la competenza è della Regione.
6. Le funzioni di cui al comma 5 sono esercitate in forma associata per ATO. Negli ambiti 1 e 2 di cui all'articolo 3, comma 2, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente in forma associata, previa specifica intesa quadro, da approvare entro centoventi giorni, con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata.
7. Le amministrazioni competenti provvedono sulle istanze di richiesta di autorizzazione, previa valutazione delle conclusioni della Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, dopo aver acquisito i pareri dei comuni interessati dal progetto di coltivazione, nonché previa acquisizione della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), conformemente alla normativa vigente.
8. L'autorizzazione per la coltivazione di cave, rilasciata dalla struttura competente in materia di attività estrattive secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 40, tiene conto dei seguenti criteri:
- a) compatibilità dell'intervento con il PRAE;

relazione al godimento del giacimento, **nonché il concessionario**

4. Le amministrazioni competenti provvedono sulle istanze di autorizzazione indicando la Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, alla quale partecipano i comuni interessati dal progetto di coltivazione, acquisendo anche la documentazione antimafia, conformemente alla normativa vigente.

5. La fase di verifica della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'art. articolo 20 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e di cui all'articolo 10 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), è preliminare alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

6. Qualora la fase di verifica della procedura di impatto ambientale si concluda con l'esclusione del progetto dalla fase di VIA, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è rilasciata **con procedura a cura dello sportello unico** per le attività produttive secondo le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

7. Lo Sportello unico per le attività produttive rilascia **l'autorizzazione il provvedimento finale comprensivo dell'autorizzazione** a seguito della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), alla quale partecipano i soggetti individuati dall'articolo 35 a seconda della competenza. Il provvedimento finale della Conferenza assorbe ogni nulla osta e atto di assenso comunque denominato, compresi gli atti autorizzativi urbanistico - edilizi, paesaggistici, ambientali e igienico sanitari,

- b) salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;
- c) tutela della salubrità anche del contesto circostante;
- d) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;
- e) estensione e profondità massima consentite riferite a specifici punti di misurazione. La massima profondità raggiungibile dall'escavazione, a tutela della falda acquifera, è identificata dalle quote dedotte dalla cartografia riportante la base dell'acquifero superficiale;
- f) impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale;
- g) capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all'attività estrattiva.

9. Se l'attività estrattiva si svolge in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela.

10. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, anche già titolare, nel territorio della Regione Piemonte, di un'autorizzazione alla coltivazione di cava:

- a) ha in corso un procedimento sanzionatorio, non ancora concluso, con riguardo alle ipotesi di cui all'articolo 37;
- b) è incorso in una delle ipotesi di decadenza di cui agli articoli 18, 26 e 37, comma 3;
- c) non risulta in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 31 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;
- d) non risulta in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- e) è stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dal codice penale, libro secondo, titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente, introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

connessi o necessari allo svolgimento dell'attività. Il procedimento è regolato dal DPR n. 160/2010.

8. Per i progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura d'Impatto Ambientale di cui all'articolo 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 e di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. n. 40/1998, il provvedimento contenente il giudizio di compatibilità ambientale assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva resta in capo all'Amministrazione competente di cui al comma 1.

9. I progetti suscettibili di interferire con le aree della Rete Natura 2000 di cui alla l.r. n. 19/2009 sono sottoposti alla procedura di valutazione d'incidenza ai sensi del relativo articolo 43.

10. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, rilasciata dalla struttura competente in materia di attività estrattive, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 40, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) compatibilità dell'intervento con il PRAE;
- b) salvaguardia dei valori ambientali, e paesaggistici, e delle tematiche relative ai suoli agricoli, salvaguardia e tutela delle risorse idriche sotterranee e tutela dai rischi idrogeologici;
- c) tutela della salubrità anche del contesto circostante;
- d) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di natura pubblicistica;
- e) estensione e profondità massima consentite riferite a specifici punti di misurazione; ~~La massima profondità raggiungibile dall'escavazione, a tutela della falda acquifera, è identificata dalle quote dedotte dalla cartografia riportante la base dell'acquifero superficiale;~~
- f) impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale;
- g) capacità tecnico-economica del richiedente con riferimento specifico all'attività estrattiva.

	<p>11. Se l'attività estrattiva si svolge in zone soggette a tutela particolare, sottoposte a vincoli pubblicistici, l'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tale tutela secondo quanto anche definito all'articolo 35.</p> <p>12 Per le attività estrattive poste in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, di cui alle presente legge, costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Abrogazione della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), in tale ipotesi l'atto autorizzativo è emesso previa acquisizione e nel rispetto dei pareri espressi dagli Organi tecnici competenti di cui alla l.r. 45/1989.</p> <p>13. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, anche già titolare, nel territorio della Regione Piemonte, titolare di altre autorizzazioni o concessioni, nell'esercizio di un'autorizzazione alla una coltivazione di cava:</p> <p>a) ha in corso un procedimento sanzionatorio, non ancora concluso, con riguardo alle ipotesi di cui all'articolo 37;</p> <p>b) è incorso in una delle ipotesi pronuncia delle ipotesi di decadenza di cui agli ai sensi degli di cui agli articoli 18, 26 e 37, comma 3;</p> <p>c) non risulta in regola con il versamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 31 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;</p> <p>a) non risulta in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC);</p> <p>b) è stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dal codice penale, libro secondo, titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente, introdotti dalla <u>legge 22 maggio 2015, n. 68</u> (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente), fatti salvi i reati che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.</p>	
<p>Art. 12 (Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave)</p>	<p>Art. 12 (Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave)</p>	<p>16</p>

<p>1. Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione alla coltivazione di cave è definito dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>2. Le spese per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 32.</p> <p>3. La Giunta regionale definisce gli elaborati progettuali da allegare all'istanza al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità nell'ambito regionale della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicitici esistenti sul territorio.</p>	<p>1. Il contenuto e le modalità di presentazione della domanda per ottenere l'autorizzazione, il rinnovo, la modifica e l'ampliamento relativa alla coltivazione di cava sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>2. Le spese per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente ai sensi dell'articolo 32.</p> <p>3. La Giunta regionale definisce gli elaborati progettuali da allegare all'istanza al fine di assicurare l'aggiornamento tecnico-scientifico e l'uniformità nell'ambito regionale della documentazione necessaria per una corretta valutazione delle istanze, anche in relazione ai vincoli pubblicitici esistenti sul territorio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 13 (Convenzione)</p> <p>1. La convenzione, predisposta secondo un modello approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è lo strumento in base al quale il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche; b) all'esecuzione delle opere necessarie a evitare danni ad altri beni e attività; c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione; d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione; e) alla costituzione di congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione medesima; f) alla compartecipazione economica ai controlli; g) all'attuazione del piano di gestione dei rifiuti. 	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Obblighi del richiedente)</p> <p>1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, di cui al comma 10 dell'articolo 12 definisce le modalità con le quali il soggetto che richiede l'autorizzazione assume l'obbligo di provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'eventuale esecuzione delle opere di collegamento della cava con le strade pubbliche; b) all'esecuzione delle opere necessarie a evitare danni ad altri beni e attività; c) alla corretta attuazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero; d) all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei termini indicati nell'atto di autorizzazione; e) alla compartecipazione economica ai controlli; f) all'attuazione del piano di gestione dei rifiuti; g) alla manutenzione post operam delle opere di ripristino o recupero ambientale fino al collaudo; (Nota: altrimenti si imporrebbe un obbligo "per l'eternità", con oneri incontrollabili e 	<p style="text-align: center;">17</p>

<p>2. Fatta salva la presenza di specifiche disposizioni contenute all'interno dei piani d'area, la convenzione è approvata con atto dirigenziale dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11.</p> <p>3. La mancata sottoscrizione della convenzione comporta la decadenza dall'autorizzazione.</p>	<p>di dimensione indefinita. E' assolutamente necessario individuare un termine finale all'obbligo di manutenzione del soggetto autorizzato);</p> <p>h) alla costituzione di congrue delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 29. per l'adempimento degli obblighi previsti al presente articolo;</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II <i>Recupero dei siti estrattivi</i> Art. 14 <i>(Riempimenti dei vuoti di cava)</i></p> <p>1. Il riempimento dei vuoti di cava è di norma possibile tramite l'utilizzo di rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva secondo quanto disposto dal <u>decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117</u> (Attuazione della <u>direttiva 2006/21/CE</u> relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la <u>direttiva 2004/35/CE</u>).</p> <p>2. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi da quelli di estrazione di cui al comma 1, è sottoposto all'autorizzazione prevista all'<u>articolo 208 del d.lgs. 152/2006</u> e alle disposizioni contenute nel <u>decreto legislativo 13 gennaio 2013, n. 36</u> (Attuazione della <u>direttiva 1999/31/CE</u> relativa alle discariche di rifiuti) ovvero all'autorizzazione di cui all'<u>articolo 216 del d.lgs. 152/2006</u>, se si utilizzano i rifiuti individuati all'Allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.</p> <p>3. Le terre e le rocce da scavo nonché i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, fatta esclusione per i fanghi, anche non connessi alla realizzazione di un'opera possono essere riutilizzati, quando rispettano le condizioni previste dall'<u>articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69</u> (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava, se finalizzati al ripristino ambientale.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II <i>Recupero dei siti estrattivi</i> Art. 14 <i>(Riempimenti dei vuoti di cava)</i> <i>(Recupero ambientale)</i></p> <p>1. Il riempimento dei vuoti di cava è di norma possibile tramite l'utilizzo di rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).</p> <p>2. Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi da quelli di estrazione di cui al comma 1, è sottoposto all'autorizzazione prevista all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2013, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) ovvero all'autorizzazione di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006, se si utilizzano i rifiuti individuati all'Allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998.</p> <p>1. Ai fini della presente legge per recupero ambientale del sito estrattivo si intende l'insieme delle azioni da esplicarsi sia durante sia alla conclusione dei lavori di coltivazione di cava, aventi il fine di ricostruire sull'area ove si è svolta attività estrattiva un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo.</p>	18

4. Per ogni ambito ottimale sono identificati, all'interno dei PRAE, i poli che possono accogliere i materiali indicati al comma 3.

5. Non è ammesso il riempimento degli scavi in falda con qualsiasi tipologia di rifiuto o residuo, fatta eccezione, previa specifica valutazione da effettuarsi caso per caso, per i materiali di cui al comma 1 e per le terre e rocce da scavo non assimilabili a rifiuto, se non alterano la qualità ambientale della falda idrica interessata.

6. In caso di progetto suddiviso in lotti di coltivazione, il titolare può dare inizio alla coltivazione del lotto successivo solo previa conclusione del recupero ambientale del lotto precedente. Le modalità di verifica del ripristino del lotto precedente e del proseguimento dei lavori del lotto successivo sono indicate dal regolamento di cui all'articolo 40.

7. I conferimenti di materiale per il riempimento del vuoto di cava avvengono in modo da consentire l'individuazione dei rifiuti secondo la tipologia e la localizzazione all'interno del sito estrattivo. A tal fine il piano di gestione dei rifiuti prevede la divisione dell'area di cava in maglie. I conferimenti avvengono previa cartografazione esatta dei cumuli di materiale scaricato secondo caratteristiche e provenienze dello stesso. Le specifiche per la redazione del piano di gestione dei rifiuti e le modalità dei conferimenti sono definite dal regolamento di cui all'articolo 40.

2. Il recupero deve prevedere prioritariamente:

- a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;
- b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione, dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno vegetale, preesistente, eventualmente integrato, seguito da semina e dalla messa a dimora di specie vegetali adatte alle condizioni stagionali;
- c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.

3. Qualora non fosse possibile il recupero di cui al comma 2, ferma restando la sistemazione idrogeologica di cui alla lettera a), il progetto di ricomposizione ambientale deve, tuttavia, prevedere:

- a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche diversi da quelli di cui al comma 2;
- b) destinazioni d'uso non agricole purché previste da strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale, ecologica e faunistico-venatoria; **(NOTA: è superfluo e materialmente impossibile inserire, per ogni territorio, tutte le possibili destinazioni finali ammesse; è assai più pregnante che ci si concentri ad indicare quelle vietate);**
- c) finalità di fruizione turistica, ricreativa e culturale.

4. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi prevalentemente durante il periodo di coltivazione della cava e la cui esecuzione, se morfologicamente possibile, è vincolante per l'attuazione di successivi lotti dei lavori di escavazione.

5. E' fatto divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle previste al

comma 2, lettera b).

Art. 14 bis
(Riempimenti dei vuoti di cava)

1. Il riempimento dei vuoti di cava è possibile tramite l'utilizzo di rifiuti prodotti dalla stessa attività estrattiva secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).

2. **Il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva è ammesso:**

a) con le terre e le rocce da scavo, **classificate come sottoprodotti secondo l'art. 184 bis del Decreto Legislativo 152 del 2006;**

b) con i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segazione e lavorazione non contenenti sostanze pericolose, quando questi rispettino le condizioni previste dalla normativa nazionale per essere classificati come sottoprodotti;

~~anche non connesse alla realizzazione di un'opera, possono essere riutilizzate quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) e del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo), anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava, se finalizzati al ripristino ambientale;~~

3. **I limi generati dai processi di lavorazione e di finitura dei materiali lapidei, prodotti nel ciclo successivo all'estrazione potranno essere impiegati come materiali di riempimento di vuoti minerari seguendo la procedura di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22);**

19

	<p>4. Per ogni ambito ottimale sono identificati, all'interno dei PRAE, i poli che possono accogliere i materiali indicati al comma 3.</p> <p>3. il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva è anche ammesso, nel rispetto della destinazione d'uso finale dell'area, utilizzando:</p> <p>a) le terre e rocce da scavo come rifiuto non pericoloso, (esclusivamente codice CER 170504) tramite le procedure semplificate di cui all'articolo 216 del d.lgs. 152/2006.</p> <p>b) I residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segazione e lavorazione, tramite le procedure semplificate di cui all'at. 216 del d.lgs. 152/2006).</p> <p>5. Non è ammesso il riempimento degli scavi in falda con qualsiasi tipologia di rifiuto, fatta eccezione per i materiali di cui al comma 1 e per le terre e rocce da scavo di cui al comma 2, se non alterano la qualità ambientale delle acque sotterranee.</p> <p>6. In caso di progetto suddiviso in lotti di coltivazione, se il progetto estrattivo autorizzato non prevede diversamente, il titolare può dare inizio alla coltivazione del lotto successivo solo previa conclusione del recupero ambientale del lotto precedente. Le modalità di verifica del ripristino del lotto precedente e del proseguimento dei lavori del lotto successivo sono indicate dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>7. Qualora il progetto di recupero ambientale preveda il conferimento di rifiuti non derivanti da attività estrattiva materiali di cui ai commi 2, 3 e 4, il riempimento dei vuoti di cava avviene, come definito dall'articolo 10, comma 3 del D. lgs. n. 117/2008, secondo le modalità del D. lgs. N. 36/2003 o ove possibile dall'allegato (i) al D.M. 5 febbraio 1998 tramite le procedure semplificate di cui all'art. 216 D.L. 152/2006 .</p>	
<p>Art. 15 <i>(Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi)</i></p> <p>1. Il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporta asportazione di materiale dall'area di cava, è soggetto ad autorizzazione. 2. Alle cave di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente</p>	<p>Art. 15 <i>(Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi)</i></p> <p>1. Il riassetto delle cave cessate, il cui progetto comporta asportazione di materiale dall'area di cava, è soggetto ad autorizzazione. 2. Alle cave di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla presente</p>	<p>20</p>

<p>legge. 3. Se il progetto di riassetto interessa aree di particolare rilevanza ambientale in ambiti di parco o di riserva e l'ente gestore del parco o della riserva intende eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, quale in particolare la piantumazione, o particolare sistemazione finalizzata, è stipulata una convenzione tra ente gestore e operatore, con la quale l'ente gestore si impegna all'esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e l'operatore, se l'attuazione del progetto comporta l'asportazione di materiale di cava, si impegna a versare all'ente gestore una cifra pari al doppio della tariffa regionale di cui all'articolo 31 per ogni metro cubo di materiale commercializzato, nonché a eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area con stesura di terreno di coltura.</p>	<p>legge. 3. Se il progetto di riassetto interessa Aree protette di cui alla l. r. n. 19/2009 nonché aree contigue o zone naturali di salvaguardia e l'Ente di gestione dell'Area protetta intende eseguire direttamente, o affidando a terzi, a norma di legge, opere di recupero finale, quale in particolare alla sistemazione naturalistica con semine e messe a dimora di materiale vegetale piantumazione, o particolare sistemazione finalizzata, è stipulata una convenzione tra l'Ente di gestione e operatore, con la quale l'Ente gestore si impegna all'esecuzione delle opere di recupero finale previste dal progetto e l'operatore, se l'attuazione del progetto comporta l'asportazione di materiale di cava, si impegna a versare all'Ente di gestione una cifra pari al doppio della quota spettante all'Ente, della tariffa regionale di cui all'articolo 31 per ogni metro cubo di materiale commercializzato estratto, nonché a eseguire la sola sistemazione morfologica dell'area, compresa la con stesura del terreno vegetale. terreno di coltura.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III <i>Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica)</i></p> <p>1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica, elabora, nell'ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del <u>D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</u>), nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a</p>	<p style="text-align: center;">Capo III <i>Disciplina dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche con fabbisogno superiore a 900.000 mc di materiali litoidi</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 16 <i>(Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell'opera pubblica)</i></p> <p>1. Il proponente, attuatore dell'opera pubblica con fabbisogno di materiali litoidi superiore a 900.000 mc, elabora, nell'ambito del progetto e nel rispetto delle indicazioni del PRAE, un piano di gestione dei materiali, che indica il fabbisogno di materiali occorrenti per la realizzazione dell'opera stessa e individua i giacimenti da cui estrarli, tenendo conto in via prioritaria dell'utilizzo degli sfridi derivanti dall'attività estrattiva, dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie e altre opere e del materiale di riciclo ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del <u>D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</u>), nonché dei materiali,</p>	<p>21</p> <p>22</p>

calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi.

2. Il piano di cui al comma 1 ottimizza l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto con l'utilizzo di materiali disponibili cave già autorizzate.

3. La distanza delle cave e dei siti di cui al comma 2 dal luogo di utilizzo dei materiali è definita in sede di Conferenza dei servizi in base a valutazioni di natura tecnica, ambientale ed economica.

4. Se non sono sufficienti i materiali scavati durante l'esecuzione dell'opera e non sono reperibili o sufficienti i materiali disponibili presso cave già autorizzate o siti estrattivi autorizzati ai sensi della presente legge nei territori limitrofi, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.

5. Il piano contenente la progettazione preliminare delle cave previste è presentato dal proponente l'opera pubblica alla Regione, contestualmente al progetto preliminare o definitivo nell'ambito dell'iter previsto dalla normativa vigente per l'opera in questione ai fini della sua valutazione e approvazione.

purché compatibili con il corretto uso delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d'acqua, conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle vigenti leggi. **Il piano di gestione dei materiali definisce inoltre il quantitativo di terre e rocce da scavo risultanti dalla realizzazione dell'opera, con l'individuazione dei siti di riutilizzo e deposito privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi.**

2. Il piano di cui al comma 1 ottimizza l'uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto **con almeno il 50 per cento di** utilizzo di materiali disponibili da cave già autorizzate.

3. La distanza delle cave e dei siti di cui al comma 2 dal luogo di utilizzo dei materiali è definita **in sede di approvazione del piano di gestione dei materiali in base a valutazioni di natura tecnica, ambientale ed economica** in sede di Conferenza dei servizi ~~in base a valutazioni di natura tecnica, ambientale ed economica.~~

4. Se non sono sufficienti i materiali scavati durante l'esecuzione dell'opera e ~~non sono reperibili o sufficienti i materiali disponibili presso cave già autorizzate o siti estrattivi~~ **quelli di cui al comma 1 ed è rispettata la percentuale del 50 per cento di utilizzo di materiali disponibili presso cave già autorizzate** autorizzati ai sensi della presente legge nei territori limitrofi, il soggetto competente alla realizzazione dell'opera presenta domanda di autorizzazione alla coltivazione della cava di prestito, privilegiando ipotesi di recupero di siti estrattivi dismessi, di cui sia dimostrata la specifica idoneità e funzionalità.

5. Il piano contenente la progettazione preliminare delle cave previste è presentato dal proponente l'opera pubblica alla Regione, contestualmente al progetto preliminare o definitivo nell'ambito dell'iter previsto dalla normativa vigente per l'opera in questione ai fini della sua valutazione e approvazione.

<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche)</i></p> <p>1. L'individuazione delle cave di cui al presente capo avviene nei bacini specificati dal PRAE ed è coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2.</p> <p>2. L'autorizzazione alla coltivazione è rilasciata secondo quanto previsto all'articolo 11 della presente legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 17 <i>(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche e al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica,)</i></p> <p>1. L'individuazione delle cave di cui al presente capo avviene nei bacini specificati dal PRAE ed è coerente con i criteri e gli indirizzi di cui all'articolo 4, comma 2.</p> <p>2. L'autorizzazione alla coltivazione e al recupero ambientale per le cave di cui al presente capo e l'autorizzazione per i siti destinati al deposito definitivo delle terre e rocce da scavo risultanti dall'opera pubblica, è rilasciata secondo quanto previsto all'articolo 11 della presente legge.</p>	23
<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Decadenza all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche)</i></p> <p>1. Oltre alle ipotesi di estinzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 e di decadenza di cui all'articolo 26, il titolare decade dalla stessa in caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è destinato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 18 <i>(Decadenza all'esercizio dell'attività di cava per la realizzazione di opere pubbliche)</i></p> <p>1. Oltre alle ipotesi di estinzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 e di decadenza di cui all'articolo 26, il titolare decade dalla stessa in caso di inosservanza dell'obbligo di utilizzare il materiale estratto esclusivamente per le esigenze dell'opera pubblica cui è destinato.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata)</i></p> <p>1. Se, per causa indipendente dalla società attuatrice dell'opera pubblica, viene meno l'esigenza di destinare il materiale della cava autorizzata per la realizzazione dell'opera pubblica, la Giunta regionale provvede a definire la cessazione dell'attività di cava, dettando le prescrizioni di messa in sicurezza e di sistemazione ambientale del sito, anche nell'eventuale considerazione di un possibile utilizzo dell'area estrattiva come riserva per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19 <i>(Cessazione del vincolo di destinazione del materiale della cava autorizzata)</i></p> <p>1. Se, per causa indipendente dalla società attuatrice dell'opera pubblica, viene meno l'esigenza di destinare il materiale della cava autorizzata per la realizzazione dell'opera pubblica, la Giunta regionale provvede a definire la cessazione dell'attività di cava, dettando le prescrizioni di messa in sicurezza e di sistemazione ambientale del sito, anche nell'eventuale considerazione di un possibile utilizzo dell'area estrattiva come riserva per la realizzazione di ulteriori opere pubbliche.</p>	

<p>2. Nei casi di pubblico interesse, per fini di riqualificazione ambientale e paesaggistica, la Giunta regionale provvede a eliminare il vincolo di destinazione e ad autorizzare l'ultimazione dell'intervento in capo a chi si impegna a portare a termine il progetto di coltivazione e di recupero ambientale oggetto dell'autorizzazione stessa, con facoltà di subingresso nell'autorizzazione.</p>	<p>2. Nei casi di pubblico interesse, per fini di riqualificazione ambientale e paesaggistica, la Giunta regionale provvede a eliminare il vincolo di destinazione e ad autorizzare l'ultimazione dell'intervento in capo a chi si impegna a portare a termine il progetto di coltivazione e di recupero ambientale oggetto dell'autorizzazione stessa, con facoltà di subingresso nell'autorizzazione, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale.</p>	<p>24</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV <i>Regime di concessione per le cave</i> Art. 20 <i>(Regime di concessione)</i></p> <p>1. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, può disporre l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e, correlativamente, darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ha intrapreso la coltivazione o non ha dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al progetto di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale; b) non ha inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione di cava entro il termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale o se la domanda stessa non è conforme ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 40; c) è decaduto dall'autorizzazione. <p>2. Il richiedente la concessione presenta domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>3. Il concessionario è tenuto al pagamento del diritto di escavazione di cui all'articolo 31.</p> <p>4. La durata della concessione è regolata secondo le modalità indicate</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV Regime di concessione per le cave Art. 20 <i>(Regime di concessione)</i></p> <p>1. La Giunta regionale, sentita convocata la Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, può disporre l'inclusione delle cave nel patrimonio indisponibile della Regione e, correlativamente, darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse se il titolare del diritto sul giacimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ha intrapreso la coltivazione o non ha dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al progetto di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro un termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale; b) non ha inoltrato domanda per l'autorizzazione alla coltivazione di cava entro il termine non inferiore a novanta giorni fissato nella diffida della Giunta regionale o se la domanda stessa non è conforme ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 40; c) è decaduto dall'autorizzazione. <p>2. Il richiedente la concessione presenta domanda secondo le modalità e le prescrizioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>3. Il concessionario è tenuto al pagamento dell'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 31.</p> <p>4. Il concessionario è inoltre tenuto a versare alla Regione il canone di</p>	<p>25</p>

<p>nell'articolo 22.</p>	<p>concessione annuo quale determinato dalla Giunta regionale in ragione degli ettari oggetto della concessione mineraria, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT. Il versamento viene effettuato per la prima volta entro 15 giorni dal rilascio della concessione mineraria e, successivamente, con cadenza annuale.</p> <p>5. La durata della concessione è regolata secondo le modalità di cui all'indicate nell'articolo 22.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Diritti dei privati in caso di concessione)</i></p> <p>1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo quale determinato dalla Giunta regionale.</p> <p>2. Al proprietario del giacimento dato in concessione è corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5, del <u>r.d. 1443/1927</u>.</p> <p>3. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi dei commi 1 e 2.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 21 <i>(Diritti dei privati in caso di concessione)</i></p> <p>1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al proprietario del soprasuolo giacimento dato in concessione, per tutta la durata della concessione stessa, un'indennità pari al 70 per cento del valore locativo quale determinato dalla Giunta regionale.</p> <p>2. Al proprietario del soprasuolo giacimento dato in concessione è corrisposto da parte del concessionario il risarcimento di ogni danno derivante dall'esercizio della cava e, se necessario, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile ai sensi dell'articolo 45, commi 4 e 5, del <u>r.d. 1443/1927</u>.</p> <p>3. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi dei commi 1 e 2.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO IV <i>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</i></p> <p style="text-align: center;">Capo I <i>Autorizzazioni e concessioni</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Durata, rinnovo, modifica e proroga dell'autorizzazione e della concessione)</i></p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV <i>DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI</i></p> <p style="text-align: center;">Capo I Capo V <i>Autorizzazioni e concessioni</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 22 <i>(Durata, rinnovo, modifica e proroga dell'autorizzazione e della concessione)</i></p>	<p style="text-align: center;">26</p> <p style="text-align: center;">27</p> <p style="text-align: center;">28</p>

1. L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a dieci anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2. Per le cave di pietre ornamentali l'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
3. La durata dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.

1. L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a dieci anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2. Per le cave di pietre ornamentali l'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
3. La durata dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere incrementata di due anni nei seguenti casi:
 - a) per le imprese **per le cave** registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;
 - b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva, svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'articolo 208 o in procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava;
4. Per le cave **di pietre ornamentali** ubicate in zone sottoposte a vincolo ambientale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) il parere della Conferenza di servizi di cui all'articolo 35 può essere riferito all'intero progetto e contenere prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, anche nel caso in cui questo preveda un arco temporale di realizzazione superiore al limite di efficacia delle autorizzazioni

4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l'amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.

5. La proroga di cui al comma 4 non si applica:

- a) alle attività estrattive in regime di concessione;
- b) attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;
- c) alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 16.

6. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 4 dopo aver acquisito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 35.

7. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all'istanza di

ambientali da richiedersi, ~~comunque non superiore a quindici anni.~~

5. Analogamente, i pareri espressi ai sensi della l.r. n. 45/1989, n. 45 possono essere riferiti all'intero progetto.

6. Nel caso di cui al comma 4, a seguito della presentazione di istanza di rinnovo, l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione, accertato che la nuova istanza sia conforme al progetto già esaminato ai sensi del comma 4 e ferma restando l'autorizzazione di cui al d.lgs. n. 42/2004, può procedere al rilascio del nuovo atto autorizzativo.

7. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l'amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e ~~della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45~~ (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - ~~Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27~~), può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, ~~al fine di completare il progetto.~~

8. La proroga di cui al comma 7 non si applica:

- a) alle attività estrattive in regime di concessione;
- b) ~~attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;~~ (Nota: non v'è motivo di escludere dalla proroga le aree protette, posto che non v'è modifica del progetto originario, già ampiamente valutato, considerato altresì che il progetto è stato valutato proprio dall'Ente di gestione);
- c) alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 16.

9. L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 4 **senza**

proroga.

8. La Città metropolitana e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni interessati.
9. L'amministrazione competente può per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all'articolo 11 e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 40.
10. La proroga di cui al comma 4 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicitici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia di cui all'articolo 29.
11. I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all'amministrazione comunale.
12. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 35, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
13. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 12 sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare, adottata entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge.

acquisire il parere della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 35. **(Nota: altrimenti non si comprende quale sia la semplificazione procedurale per la proroga, che è espressamente riferita al solo caso in cui il progetto approvato non abbia subito alcuna modifica e dunque non pone problemi tali da imporre una rivalutazione collegiale in Conferenza di servizi).**

- ~~10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge~~, La Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.
11. La proroga di cui al comma 7 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicitici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia di cui all'articolo 29.
12. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 35, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
13. **I criteri per la definizione delle** modifiche di modesta entità di cui al comma 12 sono ~~definite~~ **stabiliti** con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare. ~~, adottata entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge.~~
14. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 12 e 13, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all'amministrazione competente, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:
- a) ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;
 - b) a negare l'autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un

<p>14. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 12 e 13, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all'amministrazione competente, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:</p> <p>a) ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;</p> <p>b) a negare l'autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 9.</p>	<p>progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 9.</p> <p>15. I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all'amministrazione comunale.</p> <p>16. L'amministrazione competente può per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all'articolo 11 e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>17. La Città metropolitana e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti di cui al presente articolo, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni interessati.</p> <p>18. Sono fatti salvi i termini di validità dell'autorizzazione paesaggistica per le attività estrattive interne ai vincoli di cui al d.lgs. n. 42/2004 nonché l'eventuale necessità di espletamento delle procedure di VIA per le modifiche rientranti nelle categorie B1 28, B2 65, A1 11 E A2 25 degli Allegati alla l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Subingresso nella coltivazione)</i></p> <p>1. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa chiede all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>2. L'organo competente provvede autonomamente, previo accertamento</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23 <i>(Subingresso nella coltivazione)</i></p> <p>1. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa chiede all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>2. L'organo competente provvede autonomamente, previo accertamento</p>	

<p>dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all'istanza e la garanzia di cui all'articolo 29.</p> <p>3. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.</p> <p>4. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'amministrazione competente agli eredi che ne fanno domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'<u>articolo 1105 del Codice civile</u>, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.</p>	<p>dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all'istanza e la garanzia di cui all'articolo 29.</p> <p>3. Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.</p> <p>4. Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'amministrazione competente agli eredi che ne fanno domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'<u>articolo 1105 del Codice civile</u>, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Estinzione dell'autorizzazione e della concessione)</i></p> <p>1. L'autorizzazione e la concessione cessano per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scadenza del termine; b) rinuncia; c) decadenza; d) revoca. 	<p style="text-align: center;">Art. 24 <i>(Estinzione dell'autorizzazione e della concessione)</i></p> <p>1. L'autorizzazione e la concessione cessano per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) scadenza del termine; b) rinuncia; c) decadenza; d) revoca. 	
<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Rinuncia)</i></p> <p>1. In caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione di cava, il rinunciante è tenuto a darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>2. La struttura competente stabilisce le misure relative alla sicurezza e al recupero ambientale del sito estrattivo oggetto di rinuncia.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 25 <i>(Rinuncia)</i></p> <p>1. In caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione di cava, il rinunciante è tenuto a darne comunicazione alla struttura competente mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec nelle forme previste dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).</p>	29

<p>3. Per la concessione mineraria, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo, che il titolare ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.</p> <p>4. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia è fatto divieto al concessionario e al coltivatore di cava di eseguire lavori di coltivazione o variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Tali soggetti sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione sino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.</p> <p>5. Il concessionario e il coltivatore di cava rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni ha l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dalla struttura competente.</p>	<p>2. La struttura competente, entro 30 giorni, stabilisce le misure relative alla sicurezza e al recupero ambientale del sito estrattivo oggetto di rinuncia.</p> <p>3. Per la concessione mineraria di cava, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero funzionale, paesaggistico ambientale e agricolo del sito estrattivo, che il titolare ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.</p> <p>4. A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia è fatto divieto al concessionario e al coltivatore di cava di eseguire lavori di coltivazione o variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Tali soggetti sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione sino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.</p> <p>5. Il concessionario e il coltivatore di cava rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni ha l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dalla struttura competente.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Decadenza e revoca)</i></p> <p>1. La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione all'attività di cava è dichiarata dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana, se il titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione; b) non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 31; c) non ottempera al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 37; d) ha avviato, in caso di piani di coltivazione suddivisi in lotti di cui all'articolo 14, comma 6, la coltivazione del lotto successivo senza aver concluso il recupero ambientale del lotto precedente. 	<p style="text-align: center;">Art. 26 <i>(Decadenza e revoca)</i></p> <p>1. La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione all'attività di cava è dichiarata dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana con apposito provvedimento dalla struttura competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 e al rilascio della concessione ai sensi dell'articolo 20, se il titolare, in modo grave o sistematicamente reiterato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione; b) non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 31; c) non ottempera al pagamento della sanzione amministrativa 	30

2. La decadenza opera, altresì, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dal codice penale, libro secondo, titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente, introdotti dalla legge 68/2015.

3. La decadenza dalla concessione è, inoltre, dichiarata dalla struttura regionale competente, con apposito provvedimento, quando il concessionario:

- a) non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
- b) ha sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della struttura regionale competente.

4. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana dichiara la decadenza, previa diffida a provvedere, entro il termine massimo di novanta giorni, all'eliminazione della causa di decadenza nei casi di cui ai commi 1 e 3.

5. La struttura competente, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.

6. La decadenza è, altresì, dichiarata quando il titolare ha reiterato le violazioni di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità individuati dal regolamento di cui all'articolo 40.

7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana, sentita la Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.

pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 37;

d) ha avviato, in caso di piani di coltivazione suddivisi in lotti di cui all'articolo 14 **Bis**, comma 6, la coltivazione del lotto successivo senza aver concluso il recupero ambientale del lotto precedente.

2. La decadenza **opera**, è altresì **dichiarata con apposito provvedimento**, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dal codice penale, libro secondo, titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente, introdotti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente).

3. La decadenza dalla concessione è, inoltre, dichiarata dalla struttura regionale competente, con apposito provvedimento, quando il concessionario:

- a) non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
- b) ha sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della struttura regionale competente.

4. La decadenza dell'autorizzazione e della concessione di cui ai commi 1. e 3 del presente articolo è dichiarata, previo provvedimento di diffida della struttura competente ~~La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana~~ a provvedere agli adempimenti dovuti, entro il termine massimo di novanta giorni, all'eliminazione della causa di decadenza nei casi di cui ai commi 1 e 3.

5. Il provvedimento di diffida previsto al comma 4 prescrive l'eventuale sospensione dell'attività estrattiva nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e alle lettere a) e b) del comma 3.

6. Con separato provvedimento la struttura competente applica le sanzioni di cui all'articolo 37.

	<p>6. La decadenza è, altresì, dichiarata quando il titolare ha reiterato le violazioni di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità individuati dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>7. La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana, convocata la Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione quando sopravvengono rilevanti motivi di pubblico interesse e purché tale interesse non possa essere perseguito in modo meno penalizzante per le attività economiche coinvolte. Ai soggetti che subiscono la revoca è dovuta un'indennità, che tiene conto degli effetti della revoca sul loro equilibrio economico rispetto alla situazione che si sarebbe prevedibilmente determinata se l'atto revocato fosse giunto alla sua naturale scadenza. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.</p>	
<p>Art. 27 <i>(Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione)</i></p> <p>1. In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale come previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.</p>	<p>Art. 27 <i>(Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione)</i></p> <p>1. In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale come previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.</p>	
<p>Art. 28 <i>(Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale)</i></p> <p>1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione alla struttura che ha autorizzato la coltivazione ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.</p>	<p>Art. 28 <i>(Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione-recupero ambientale)</i></p> <p>1. Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione-recupero-ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione alla struttura competente che ha autorizzato la coltivazione, ai fini della verifica della competenza</p>	<p>31</p>

<p>2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione che ha autorizzato il progetto di coltivazione effettua l'ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione secondo quanto indicato nel regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>3. In base all'esito dell'ispezione di cui al comma 2, l'amministrazione provvede a svincolare la garanzia prestata ai sensi dell'articolo 29 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.</p> <p>4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'amministrazione che ha autorizzato la coltivazione utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione e per il recupero ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.</p> <p>5. Alla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di richieste di proroghe o di rinnovi, se i lavori di risistemazione non risultano ultimati, l'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione provvede ai sensi dei commi 3 e 4.</p>	<p>attuazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale e della conseguente liberazione della garanzia di cui all'articolo 29 del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione che ha autorizzato il progetto di coltivazione la struttura competente effettua l'ispezione finale un sopralluogo del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione ai fini della verifica di cui al comma 1 secondo quanto indicato nel regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>3. In base all'esito dell'ispezione del sopralluogo di cui al comma 2, l'amministrazione che ha autorizzato il progetto di coltivazione la struttura competente provvede a svincolare la garanzia prestata ai sensi dell'articolo 29 ed emette la dichiarazione di e a prendere atto dell'ultimazione lavori ovvero intima al diffida il titolare dell'autorizzazione la alla regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine. La mancata esecuzione dei lavori elencati nella diffida entro i termini previsti costituisce inoltre comporta avvio della procedura di escussione della garanzia prestata.</p> <p>4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'amministrazione che ha autorizzato la coltivazione la struttura competente escute ed utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione e per il recupero ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.</p> <p>5. Alla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di richieste di proroghe o di rinnovi, se i lavori di risistemazione non risultano ultimati, l'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione provvede ai sensi dei commi 2, 3 e 4.</p>	
<p align="center">Art. 29 <i>(Garanzia per il recupero ambientale del sito estrattivo)</i></p> <p>1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione per le cave è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di fideiussione,</p>	<p align="center">Art. 29 <i>(Garanzia per il recupero ambientale del sito estrattivo)</i></p> <p>1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione per le cave è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di fideiussione,</p>	<p align="center">32</p>

<p>polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione concedente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero ambientale del sito estrattivo.</p> <p>2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione di cui all'articolo 14, comma 6, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 è rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>3. L'importo della garanzia è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezziario regionale delle attività estrattive, redatto anche con riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche.</p> <p>4. La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezziario regionale di cui al comma 2, nonché le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi.</p>	<p>polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione concedente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del sito estrattivo.</p> <p>2. Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione di cui all'articolo 14, comma 6, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 è rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>3. L'importo della garanzia è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezziario regionale delle attività estrattive, redatto anche con riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche.</p> <p>4. La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezziario regionale di cui al comma 2, nonché le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi.</p> <p>5. La garanzia di cui al presente articolo è dovuta anche per le concessioni relative alla coltivazione dei minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi)</i></p> <p>1. Gli impianti e le opere fisse destinate a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente. In sede di rilascio delle autorizzazioni di cava e delle concessioni, la struttura competente dispone anche in merito all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione. In tal caso il comune, in sede di adeguamento del piano regolatore generale, valuta la necessità di una destinazione propria dell'area di pertinenza degli impianti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30 <i>(Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi)</i></p> <p>1. Gli impianti connessi e le opere fisse destinate a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente. In sede di rilascio delle autorizzazioni di cava e delle concessioni, la struttura competente dispone anche in merito all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione. In tal caso il comune, in sede di adeguamento del piano regolatore generale, valuta la necessità di una destinazione propria dell'area di pertinenza degli impianti. In sede di rilascio delle autorizzazioni di cava e delle concessioni, la struttura competente</p>	<p style="text-align: center;">33</p>

<p>2. Se per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo è richiesto il permesso di costruire, il comune interessato è tenuto al suo rilascio entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alla coltivazione di cava, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all'<u>articolo 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006</u> e di cui agli articoli 12 e 13 della <u>l.r. 40/1998</u>, in quanto il provvedimento contenente il giudizio di VIA assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	<p>dispone anche in merito all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione. In tal caso il comune, in sede di adeguamento del piano regolatore generale, valuta la necessità di una destinazione propria dell'area di pertinenza degli impianti. (NOTA: non si concorda sulla cancellazione del paragrafo).</p> <p>2. Se Per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo, connessi all'attività estrattiva e costituenti pertinenze, è richiesto il permesso di costruire, il comune interessato è tenuto al suo rilascio rilascia delle necessarie autorizzazioni entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alla coltivazione di cava, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all'<u>articolo 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006</u> e di cui agli articoli 12 e 13 della <u>l.r. 40/1998</u>, in quanto il provvedimento contenente il giudizio di VIA assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Onere per il diritto di escavazione)</i></p> <p>1. Gli esercenti di cave versano un onere per il diritto di escavazione determinato dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta definisce, inoltre, le modalità di applicazione dell'onere, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione e le modalità di controllo della regolarità dei versamenti.</p> <p>2. Per i materiali di cui al comma 4, lettere a), c) e d) la Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo in considerazione l'andamento del mercato del settore estrattivo e comunque nel limite massimo del 15 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali e nel</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31 <i>(Onere per il diritto di escavazione)</i></p> <p>1. Gli esercenti di cave versano un onere per il diritto di escavazione determinato dal Consiglio Regionale.</p> <p>2. La Giunta regionale, (Nota: oggi la tariffa di base del diritto di escavazione è fissata per legge e non con semplice deliberazione del Consiglio Regionale, il che implica maggiori garanzie per gli operatori che vi sono soggetti; si chiede dunque di riprodurre le norme oggi vigenti, e cioè i commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale 21/4/2006 n. 14); sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.</p> <p>3. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono aggiornate con</p>	<p style="text-align: center;">34</p>

limite minimo non inferiore al 7 per cento dello stesso.

3. Per i materiali di cui al comma 4, lettera b) la Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo in considerazione l'andamento del mercato del settore estrattivo e comunque nel limite massimo del 7 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 2.

4. L'onere per il diritto di escavazione è definito in relazione ai seguenti tipi di materiale estraibile:

- a)** sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie che derivano da operazioni di frantumazione del materiale scavato;
- b)** pietre ornamentali;
- c)** argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba;
- d)** altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti.

5. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

- a)** in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana o dalla provincia: 50 per cento al comune, 40 per cento alla Città metropolitana o alla provincia e 10 per cento alla Regione;
- b)** in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune, 30 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio e 10 per cento alla Regione;
- c)** in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione.

6. Gli introiti dei comuni, della Città metropolitana, delle province e degli enti di gestione delle aree protette di cui al comma 5 sono finalizzati alla

deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT.

4. L'onere per il diritto di escavazione è definito in relazione ai seguenti tipi di materiale estraibile:

- a)** sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie che derivano da operazioni di frantumazione del materiale scavato;
- b)** pietre ornamentali;
- c)** argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba;
- d)** minerali di I categoria, ai sensi del r. d. n. 1443/1927;
- e)** altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti.

5. L'onere per il diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituisce la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario).

6. L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:

- a)** in caso di attività autorizzate dalla Città metropolitana o dalla provincia: 50 per cento al comune, 40 per cento alla Città metropolitana o alla provincia e 10 per cento alla Regione;
- b)** in caso di attività ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune, 30 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio e 10 per cento alla Regione;
- c)** in caso di attività finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione.

7. Gli introiti dei comuni, della Città metropolitana, delle province e degli enti di gestione delle aree protette di cui al comma 5 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle

realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.

7. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 4, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione a eventuali contributi previsti in convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali che non sono destinati all'utilizzo estrattivo di proprietà comunali o di terreni gravati da uso civico.

8. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.

~~9. L'entità dell'onere è rivalutata ogni due anni secondo l'indice ISTAT con determinazione dirigenziale della struttura dell'amministrazione competente.~~

attività necessarie alla vigilanza, **nella misura del 50 per cento.**

8. L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 4, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione a eventuali contributi previsti in convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali ~~che non sono destinati all'utilizzo estrattivo di proprietà comunali o di terreni gravati da uso civico~~ **fatta eccezione per i contributi comunque denominati previsti in favore dei Comuni nel caso in cui la cava insista su proprietà comunali o su terreni gravati da uso civico o su terreni legittimati o affrancati in base alla legge 16 giugno 1927, n.1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751 riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno) relativamente ai quali i Comuni si sono riservati pattiziamente diritti relativi allo sfruttamento dei giacimenti siti nel sottosuolo.**

9. Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base ~~di~~ **delle** convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.

10. Alle imprese registrate ai sensi del Regolamento CE n. 1221/2009 del 25 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio sulla adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE è applicata una riduzione sulla tariffa pari al 10 per cento.

11. L'onere del diritto di cui al presente articolo è ridotto del 10 per cento nei seguenti casi:

- a) per le cave registrate ai sensi del Regolamento CE 1221/2009 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE;**

	<p>b) per le cave in cui le imprese esercenti, nell'ambito delle attività connesse all'attività estrattiva svolgono attività di recupero di rifiuti inerti, autorizzata ai sensi dell'articolo 208 o, in procedura semplificata, degli articoli 214 e 216 del d.lgs. n. 152/2006, da utilizzare in sostituzione di materie prime di cava.</p>	
<p>Art. 32 <i>(Diritti di istruttoria)</i></p> <p>1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione per le cave, nonché per le concessioni di cave e di minerali solidi sono a carico del richiedente.</p> <p>2. La Giunta regionale definisce l'ammontare del rimborso delle spese di cui al comma 1 e lo aggiorna ogni due anni secondo l'indice ISTAT, in relazione alle seguenti tipologie di istruttoria:</p> <p>a) autorizzazione per le cave; b) concessione per le cave; c) concessione per minerali solidi; d) modifica e rinnovo di progetti relativi a cave.</p>	<p>Art. 32 <i>(Diritti di istruttoria)</i></p> <p>1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione per le cave, nonché per le concessioni di cave e di minerali solidi sono a carico del richiedente. (NOTA: Si richiede di individuare un metodo unitario e commisurato alla dimensione dei progetti, raccordandosi con le disposizioni di spesa già definite dai Comuni e dalle Province.)</p> <p>2. La Giunta regionale definisce l'ammontare del rimborso delle spese di cui al comma 1 e lo aggiorna ogni due anni secondo l'indice ISTAT, in relazione alle seguenti tipologie di istruttoria: definite per le cave, le miniere e i permessi di ricerca per minerali solidi dal Regolamento di cui all'articolo 40.</p> <p>a) autorizzazione per le cave; b) concessione per le cave; c) concessione per minerali solidi; d) modifica e rinnovo di progetti relativi a cave.</p>	<p>35</p>
<p>Art. 33 <i>(Obblighi informativi)</i></p> <p>1. I titolari di autorizzazioni e di concessione alla coltivazione di cava sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della Banca dati delle attività estrattive con modalità informatica attraverso il Servizio esercenti minerari di Sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta</p>	<p>Art. 33 <i>(Obblighi informativi)</i></p> <p>1. I titolari di autorizzazioni e di concessione alla coltivazione di cava sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della Banca dati delle attività estrattive, anche in relazione alle funzioni di pianificazione, con modalità informatica attraverso il Servizio esercenti minerari di Sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al</p>	<p>36</p>

<p>l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 37, comma 6.</p> <p>2. La Regione, la Città metropolitana e le province possono acquisire direttamente dai soggetti sopra indicati ulteriori dati necessari per la programmazione del settore estrattivo.</p> <p>3. La Regione cura l'elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 e rende disponibili elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in accordo con i documenti elaborati dalla Commissione europea, per la redazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall'articolo 3.</p>	<p>quale i dati stessi sono riferiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 37, comma 6.</p> <p>2. La Regione, la Città metropolitana e le province possono acquisire direttamente dai soggetti sopra indicati ulteriori dati necessari per la programmazione del settore estrattivo.</p> <p>3. La Regione cura l'elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 e rende disponibili elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in accordo con i documenti elaborati dalla Commissione europea, per la redazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall'articolo 3.</p>	<p>37</p>
<p style="text-align: center;">Art. 34 (Direzione dei lavori)</p> <p>1. Nell'esercizio delle attività estrattive di cava, il direttore responsabile è laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione, conformemente a quanto disposto dall'<u>articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128</u>(Norme di polizia delle miniere e delle cave).</p> <p>2. Nei siti in cui si fa uso di esplosivi o tecnologie specialistiche e nelle cave in sotterraneo, la direzione dei lavori è affidata a tecnici laureati o diplomati in possesso di specifica competenza professionale come definito nel regolamento di cui all'articolo 40.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34 (Direzione dei lavori)</p> <p>1. Nell'esercizio delle attività estrattive di cava, il direttore responsabile è laureato in ingegneria ovvero in geologia ed abilitato all'esercizio della professione, conformemente a quanto disposto dall'<u>articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128</u>(Norme di polizia delle miniere e delle cave).</p> <p>2. Nei siti in cui si fa uso di esplosivi o tecnologie specialistiche e nelle cave in sotterraneo, la direzione dei lavori è affidata a tecnici laureati o diplomati in possesso di specifica competenza professionale come definito nel regolamento di cui all'articolo 40.</p>	<p>38</p>
<p style="text-align: center;">Art. 35 (Conferenza di servizi)</p> <p>1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 3, di competenza di province e Città metropolitana, è istituita, presso le rispettive amministrazioni, la Conferenza di servizi ai sensi dell'<u>articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241</u>(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti</p>	<p style="text-align: center;">Art. 35 (Conferenza di servizi)</p> <p>1. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, di competenza delle province e Città metropolitana, è istituita è convocata presso le rispettive amministrazioni, la Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Alla</p>	<p>39</p>

amministrativi). Alla Conferenza dei servizi partecipano:

- a) un rappresentante della Città metropolitana o della provincia con funzioni di responsabile del procedimento;
- b) un rappresentante della Regione;
- c) un rappresentante per ogni comune interessato.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, comma 3, di competenza della Regione, è istituita la Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 241/1990. Alla Conferenza dei servizi partecipano:

- a) un rappresentante della Regione con funzioni di responsabile del procedimento;
- b) un rappresentante della Città metropolitana o della provincia interessata;
- c) un rappresentante per ogni comune interessato;
- d) un rappresentante dell'unione montana interessata.

3. Se sussistono vincoli di natura pubblicistica, la Conferenza di servizi di cui al comma 3 è integrata, in relazione al tipo di vincolo:

- a) da un rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta interessata;
- b) da un rappresentante dell'ente competente in materia.

Conferenza dei servizi partecipano:

- a) un rappresentante dell'ente responsabile del procedimento;
- b) un rappresentante per ogni Comune interessato;
- c) un rappresentante dell'unione dei comuni montani qualora interessati;
- d) un rappresentante della Regione;
- e) un rappresentante dell'Ente di gestione dell'Area protetta a gestione regionale nel caso in cui il progetto interessi anche solo parzialmente l'area protetta, le relative aree contigue o zone di salvaguardia.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, di competenza della Regione, alla Conferenza dei servizi partecipano oltre ai rappresentanti di cui al comma 1, anche un rappresentante della Città metropolitana o della Provincia.

3. Se sussistono vincoli di natura pubblicistica, alla Conferenza di servizi, in relazione al tipo di vincolo, partecipano:

- a) un rappresentante dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146, d.lgs. n. 42/2004;
- b) un rappresentante dell'ente competente in merito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico di cui alla l.r. n. 45/1989.

4. Alla Conferenza sono ammessi, qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno in relazione all'interesse pubblico di cui risultino portatori, anche quei soggetti pubblici o privati portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.

<p>4. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine alla composizione, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui all'<u>articolo 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006</u>e agli articoli 12 e 13 della <u>l.r. 40/1998</u>, la conferenza di servizi è composta dai soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'<u>articolo 9 della l.r. 40/1998</u>e dai soggetti previsti all'articolo 14 ter, commi 2 bis e 2 ter, della <u>l. 241/1990</u>.</p>	<p>5. Per quanto non disciplinato al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990.</p> <p>4- 6. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine alla composizione, per i progetti sottoposti alla fase di valutazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale di cui all'<u>articolo 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006</u> e agli articoli 12 e 13 della <u>l.r. 40/1998</u>, la Conferenza di servizi è composta dai soggetti istituzionali e territoriali interessati di cui all'<u>articolo 9 della l.r. 40/1998</u> e dai soggetti previsti all'articolo 14 ter, commi 2 bis e 2 ter, della <u>l. 241/1990</u>.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II <i>Vigilanza, sanzioni, polizia mineraria</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Vigilanza)</i></p> <p>1. La vigilanza sulle cave e pertinenti opere e impianti a servizio è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione attraverso la costituzione di nuclei ispettivi.</p> <p>2. Sono istituiti un Nucleo ispettivo regionale e un Nucleo ispettivo per ogni ATO di cui all'articolo 3, comma 2 con rispettivi atti organizzativi della Regione, della Città metropolitana e delle province da adottare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il nucleo ispettivo ha il compito di verificare e vigilare sugli obblighi e sulle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione.</p>	<p style="text-align: center;">Capo II <i>Vigilanza, sanzioni, polizia mineraria</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 36 <i>(Vigilanza)</i></p> <p>1. La vigilanza sulle cave e pertinenti opere e impianti a servizio è esercitata dall'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione attraverso la costituzione di nuclei ispettivi.</p> <p>2. Per garantire la vigilanza di cui al comma 1 sono istituiti con provvedimenti della Regione, della Città Metropolitana o delle Province, da adottare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge:</p> <p>a) un Servizio di vigilanza sulle attività estrattive regionale per le attività autorizzate dalla Regione Piemonte;</p> <p>b) un Servizio di vigilanza sulle attività estrattive d'ambito per ogni ATO di cui all'articolo 3, comma 2, della Città metropolitana e delle Province per le attività autorizzate dalla Città Metropolitana o dalle Province.</p> <p>3. I Servizi di cui al comma 2 hanno il compito di verificare e vigilare sugli obblighi e sulle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione.</p>	40

3. Se la Città Metropolitana o le province non provvedono all'istituzione del nucleo ispettivo entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal nucleo ispettivo della Regione. In tal caso, fino al ripristino delle condizioni di cui al comma 2, gli oneri destinati alla Città metropolitana o alle province di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 31 sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento.

4. Ogni nucleo ispettivo è costituito da almeno tre membri con competenze in ambito ambientale, geologico e giacimentologico e di rilevazioni strumentali.

5. I membri del nucleo ispettivo sono individuati tra il personale in servizio presso la Regione, la Città metropolitana o le province.

6. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle imprese esercenti cave sono tenuti ad agevolare le ispezioni e a fornire la documentazione e i dati necessari agli organi di vigilanza.

7. I nuclei ispettivi possono richiedere, in caso di necessità, l'assistenza della pubblica autorità, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Piemonte, dell'ASL e dei comuni interessati dai provvedimenti oggetto dell'autorizzazione.

8. I nuclei ispettivi possono avvalersi, per le tipologie di controlli individuate dal regolamento di cui all'articolo 40, di esperti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f).

4. Se la Città Metropolitana o le province non provvedono all'istituzione del ~~nucleo ispettivo~~ Servizio di vigilanza sulle attività estrattive entro il termine di cui al comma 2, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dal ~~nucleo ispettivo~~ Servizio di vigilanza sulle attività estrattive della Regione. In tal caso, fino al ripristino delle condizioni di cui al comma 2, gli oneri destinati alla Città metropolitana o alle province di cui all'articolo 31, comma 5, lettera a) sono destinati alla Regione nella misura del 50 per cento.

5. Ogni ~~nucleo ispettivo~~ Servizio di vigilanza sulle attività estrattive è costituito da almeno tre membri con competenze in ambito ambientale, geologico e giacimentologico e di rilevazioni strumentali.

6. I ~~membri del Servizio di vigilanza sulle attività estrattive sono individuati tra il personale in servizio presso la Regione, la Città metropolitana o le province e svolgono l'attività di vigilanza in maniera non esclusiva.~~ L'attività di vigilanza assicurata dai Servizi di cui al comma 2 è garantita attraverso personale in servizio presso la Regione, la Città metropolitana o le province che svolge tali attività anche in maniera non esclusiva.

7. I titolari, i direttori e il personale dipendente delle imprese esercenti cave sono tenuti ad agevolare le ispezioni e a fornire la documentazione e i dati necessari agli organi di vigilanza.

8. I ~~nuclei ispettivi~~ Servizi di vigilanza attività estrattive possono richiedere, in caso di necessità, l'assistenza della polizia mineraria, della pubblica autorità, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Piemonte, dell'ASL e dei comuni interessati dai provvedimenti oggetto dell'autorizzazione.

9. I ~~nuclei ispettivi~~ Servizi di vigilanza attività estrattive possono avvalersi, per le tipologie di controlli individuate dal regolamento di cui all'articolo 40, di esperti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f).

<p>9. La Regione promuove protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza al fine coordinare e di rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale.</p> <p>10. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave.</p>	<p>10. La Regione promuove protocolli di collaborazione tra i diversi organi di controllo e vigilanza al fine coordinare e di rendere omogenea l'attività ispettiva su tutto il territorio regionale.</p> <p>11. La Regione promuove la formazione e l'aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave.</p> <p>12. La Regione, la Città Metropolitana e le Province pianificano l'attività ispettiva annuale secondo le modalità definite dal Regolamento di cui all'articolo 40.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 37 (Sanzioni)</p> <p>1. Chiunque compie attività di coltivazione di cave in assenza di autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento volte la tariffa del diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00. L'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.</p> <p>2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o concessione, incluso quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se l'inosservanza delle prescrizioni ha determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima consentite, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento.</p> <p>3. Per le violazioni di cui al comma 2, l'organo competente per il rilascio</p>	<p style="text-align: center;">Art. 37 (Sanzioni)</p> <p>1. Chiunque compie attività di coltivazione di cave in assenza di autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di venti volte e massima di cento cinquanta volte la tariffa del diritto di escavazione vigente, riferita al volume di materiale estratto e, comunque, non inferiore a euro 10.000,00 20.000,00. L'amministrazione competente per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione dispone in via accessoria la cessazione dell'attività eseguita in assenza del relativo provvedimento.</p> <p>2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione o concessione, incluso quanto previsto dall'articolo 14, comma 6, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se l'inosservanza delle prescrizioni ha determinato una maggiore quantità di materiale estratto o lo scavo di materiale in difformità dall'estensione o dalla profondità massima consentite, è applicata la sanzione pecuniaria di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento.</p> <p>3. Per le violazioni di cui al comma 2, l'organo competente per il rilascio</p>	<p>41</p>

<p>dell'autorizzazione o della concessione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui all'articolo 26, comma 3. Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è uniformato, l'organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.</p> <p>4. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, che introita i relativi proventi.</p> <p>5. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, scaduti i quali l'amministrazione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.</p> <p>6. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 33, al titolare di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p> <p>7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui <u>al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689</u> (Modifiche al sistema penale).</p>	<p>dell'autorizzazione o della concessione, ove possibile, ordina al trasgressore di uniformarsi alle prescrizioni violate entro i termini di cui all'articolo 26, comma 3. Decorso il termine assegnato, se l'interessato non si è uniformato, l'organo competente provvede alla dichiarazione di decadenza prevista dal medesimo articolo.</p> <p>4. L'irrogazione delle sanzioni spetta all'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, che introita i relativi proventi.</p> <p>5. Fermo restando l'ulteriore risarcimento del danno, per le violazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo al trasgressore di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le prescrizioni e i termini stabiliti dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, scaduti i quali l'amministrazione provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.</p> <p>6. Nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 33, al titolare di autorizzazione o di concessione è comminata una sanzione pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.</p> <p>7. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme di cui <u>al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689</u> (Modifiche al sistema penale).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 38 (Polizia mineraria)</p> <p>1. La Regione, la Città metropolitana e la provincia, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria di cui al <u>DPR 128/1959, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624</u> (Attuazione della <u>direttiva 92/91/CEE</u> relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee) nonché al <u>decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> (Attuazione dell'<u>articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123</u> in materia di tutela della</p>	<p style="text-align: center;">Art. 38 (Polizia mineraria)</p> <p>1. La Regione, la Città metropolitana e la provincia, secondo le rispettive competenze, esercitano esercitano esercitano esercita le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia mineraria di cui al DPR n. 128/1959, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), nonché al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'<u>articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.</u></p>	42

<p>salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).</p> <p>2. La Regione e gli ATO, su richiesta degli operatori, possono svolgere le verifiche periodiche di attrezzature e impianti funzionali alle attività estrattive oggetto della presente legge, eseguite con oneri a carico del datore di lavoro.</p> <p>3. Gli ATO possono richiedere, se si presentano problematiche di sicurezza di particolare rilevanza, il supporto specialistico della Regione secondo modalità e contenuti stabiliti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 40 della presente legge.</p>	<p>123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).</p> <p>2. La Regione e gli ATO, su richiesta degli operatori, possono svolgere le verifiche periodiche di attrezzature e impianti funzionali alle attività estrattive oggetto della presente legge, eseguite con oneri a carico del datore di lavoro.</p> <p>3. Gli ATO possono richiedere, se si presentano problematiche di sicurezza di particolare rilevanza, il supporto specialistico della Regione secondo modalità e contenuti stabiliti dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 40 della presente legge.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III <i>Disposizioni finali e attuative</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 39 <i>(Torbiere)</i></p> <p>1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle torbiere.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO 4 <i>Disposizioni finali e attuative</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 39 <i>(Applicazione delle norme previgenti e torbiere)</i></p> <p>1. In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al R.D. n. 1443/1927, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato gli organi della Regione e delle province per le rispettive competenze.</p> <p>2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle torbiere.</p>	43
<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>(Disposizioni attuative)</i></p> <p>1. La Giunta regionale disciplina l'attuazione della presente legge con regolamento da adottarsi, acquisito il parere della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e ambientale contemperati agli interessi economici derivanti dall'attività</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40 <i>(Disposizioni attuative)</i></p> <p>1. La Giunta regionale disciplina l'attuazione della presente legge con regolamento da adottarsi, acquisito il parere della competente commissione consiliare e sentite le Associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Al fine di salvaguardare gli interessi pubblici connessi al razionale uso del territorio, al buon governo dei giacimenti, alla tutela paesaggistica e</p>	

<p>estrattiva, la Giunta regionale, nella predisposizione del regolamento, tiene conto dei principi di unitarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali interessati.</p> <p>3. Il regolamento definisce, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione; b) i contenuti e le modalità di presentazione delle autorizzazioni e delle concessioni; c) le competenze delle strutture cui è affidata l'istruttoria; d) le prescrizioni e gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni, anche nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione e ivi comprese le modalità di recupero ambientale dei vuoti di cava; e) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente, anche nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione; f) le disposizioni relative alla figura e alla formazione del direttore dei lavori; g) i criteri e le modalità della decadenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, nei casi di reiterazione delle violazioni della presente legge; h) la disciplina del subingresso; i) la tipologia dei controlli per i quali i nuclei ispettivi di cui all'articolo 36 possono avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), nonché modalità e contenuti per la richiesta di un supporto specialistico alla Regione da parte degli ATO. 	<p>ambientale temperati agli interessi economici derivanti dall'attività estrattiva, la Giunta regionale, nella predisposizione del regolamento, tiene conto dei principi di unitarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione con gli enti locali interessati.</p> <p>3. Il regolamento definisce, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i requisiti essenziali per l'ammissibilità delle domande di autorizzazione e di concessione; b) i contenuti e le modalità di presentazione delle autorizzazioni e delle concessioni; c) le competenze delle strutture cui è affidata l'istruttoria; d) le prescrizioni e gli obblighi posti a carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni, anche nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione e ivi comprese le modalità di recupero ambientale dei vuoti di cava; e) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica del richiedente, anche nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione; f) le disposizioni relative alla figura e alla formazione del direttore dei lavori; g) le disposizioni relative al recupero funzionale, paesaggistico, ambientale e agricolo del territorio; h) i criteri e le modalità della decadenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, nei casi di reiterazione delle violazioni della presente legge; i) la disciplina del subingresso; j) la tipologia dei controlli per i quali i nuclei ispettivi servizi di vigilanza di cui all'articolo 36 possono avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), nonché modalità e contenuti per la richiesta di un supporto specialistico alla Regione da parte degli ATO. 	<p>44</p>
<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Le autorizzazioni di cava in corso alla data di entrata in vigore dalla</p>	<p style="text-align: center;">Art. 41 <i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Le autorizzazioni di cava in corso alla data di entrata in vigore dalla</p>	<p>45</p>

presente legge, nonché le convenzioni a esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione.

2. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino alla data di approvazione del PRAE, non si applica quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti di quelle in corso, possono essere rilasciate anche in caso di non conformità del progetto rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, se il progetto è compatibile con le previsioni dei piani territoriali, paesaggistici, d'area e di settore vigenti. L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi, con parere favorevole del comune interessato, costituisce atto di avvio del procedimento di variante. Il Consiglio comunale provvede all'approvazione della variante entro novanta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione.

4. Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle autorizzazioni in

presente legge, nonché le convenzioni a esse collegate, mantengono la propria validità sino alla loro naturale scadenza secondo le prescrizioni indicate nei rispettivi atti di autorizzazione. **Per le cave relative a opere pubbliche, fino all'approvazione del PRAE, restano valide la pianificazione estrattiva già approvata e le conseguenti dovute autorizzazioni all'attività estrattiva.**

2. Il PRAE è adottato dalla Giunta regionale entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sino alla data di approvazione del PRAE, non si applica quanto previsto all'articolo 15 della l.r. n. 56/1977 e le nuove autorizzazioni e concessioni, nonché i rinnovi e gli ampliamenti di quelle in corso, possono essere rilasciate anche in caso di non conformità del progetto rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, se il progetto è compatibile con le previsioni dei piani territoriali, paesaggistici, d'area e di settore vigenti. ~~L'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi, con parere favorevole del comune interessato, costituisce atto di avvio del procedimento di variante. Il Consiglio comunale provvede all'approvazione della variante entro novanta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione.~~

in tale caso la comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della l. n. 241/1990 inerente il progetto contiene l'indicazione per cui l'approvazione del progetto può costituire variante. Gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto; di conseguenza, qualora la valutazione istruttoria dia esito positivo, l'approvazione del progetto da parte della Conferenza dei servizi comporterà l'approvazione della relativa variante urbanistica, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione dell'attività estrattiva-

La specifica disciplina del procedimento di variante sarà contenuta nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 40.

3 bis. Solo ed esclusivamente nel territorio della Provincia di Novara, sino alla data di approvazione del PRAE, non è necessaria la procedura di

corso sono rilasciati, sino all'approvazione del PRAE, sulla base delle norme contenute nella presente legge.

5. Il DPAE e i PAEP redatti ai sensi della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69(Coltivazione di cave e torbiere) trovano applicazione sino all'approvazione del PRAE, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con la presente legge.

6. Le prescrizioni attuative oggetto di convenzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, restano valide ed efficaci sino al completamento dell'intervento realizzato nella globalità.

7. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 40, conservano efficacia le seguenti disposizioni regionali:

- a) gli articoli 5, 7, comma 2, e 9 della l.r. 69/1978;
- b) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

8. Sino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, trova applicazione l'ammontare contributivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie), come aggiornato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-378 del 6/10/2014.

variante urbanistica di cui al precedente comma 3, per tutte le autorizzazioni e concessioni da rilasciare per interventi localizzati nei Poli e nei Bacini come individuati dal vigente ed approvato P.A.E.P.: a tali Poli e Bacini, sino ad eventuali diverse perimetrazioni approvate dal PRAE, viene assegnata l'efficacia prescrittiva per quanto riguarda la conformità urbanistica, come applicata dalla presente legge ai sensi del precedente art. 7.

4. Le nuove autorizzazioni, i rinnovi e gli ampliamenti delle autorizzazioni in corso sono rilasciati, sino all'approvazione del PRAE, sulla base delle norme contenute nella presente legge, **ed in particolare all'articolo 4 comma 2 lettera a.**

5. Il DPAE e i PAEP redatti ai sensi della l.r. n. 69/1968 trovano applicazione sino all'approvazione del PRAE, limitatamente alle disposizioni non contrastanti con la presente legge.

6. Le prescrizioni attuative oggetto di convenzione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relative agli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, restano valide ed efficaci sino al completamento dell'intervento realizzato nella globalità.

7. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 40, conservano efficacia le seguenti disposizioni regionali:

- a) gli articoli 5, 7, comma 2, e 9 della l.r. n. 69/1978;
- b) l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).

~~8. Sino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 31, comma 1, trova applicazione l'ammontare contributivo di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per~~

	<p>l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie), come aggiornato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10-378 del 6/10/2014.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 42 (Abrogazioni)</p> <p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>la l.r. 69/1978;</u> b) <u>la legge regionale 18 febbraio 1980, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 novembre 1978 n. 69: Coltivazione di cave e torbiere);</u> c) <u>la legge regionale 13 marzo 1981, n. 9 (Modifica dell'articolo 15, legge regionale 22 novembre 1978 n. 69: Coltivazione di cave e torbiere);</u> d) <u>la legge regionale 12 agosto 1981, n. 30 (Modifica degli articoli 5 e 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, in materia di cave e torbiere);</u> e) <u>la legge regionale 30 aprile 1996, n. 28 (Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere");</u> 	<p style="text-align: center;">Art. 41 bis (Clausola valutativa)</p> <p>1. Decorsi sei mesi dall'approvazione della presente legge e, successivamente, ogni anno la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione e di ogni eventuale criticità emersa in fase attuativa.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati di cui alla Banca dati delle attività estrattive, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della legge e che, in particolare, fornisce le seguenti informazioni: verifica delle finalità della legge, stato di avanzamento dei lavori di redazione e attuazione del PRAE, attività del servizio di vigilanza delle attività estrattive.</p> <p style="text-align: center;">Art. 42 (Abrogazioni)</p> <p>1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) <u>la l.r. 69/1978, ad eccezione dell'articolo 22, comma 2; (Nota: si conserva in tal modo il richiamo alla l. 514/1928 di conversione del r.d.l. 1924/1927 sullo status particolare della cava in località Candoglia di Mergozzo, il cui marmo è esclusivamente utilizzato per gli interventi di restauro del Duomo di Milano)</u></p>	<p style="text-align: center;">46</p>

<p>f) <u>la l.r. n. 30/1999</u>;</p> <p>g) <u>gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44</u> (Disposizioni normative per l'attuazione del <u>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</u> "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del <u>capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59</u>");</p> <p>h) <u>gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5</u> (Modifiche ed integrazioni alla <u>legge regionale 26 aprile 2000, n. 44</u> Disposizioni normative per l'attuazione del <u>decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112</u> "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del <u>capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59</u>");</p> <p>i) <u>gli articoli 36, 37 e 38 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3</u> (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).</p> <p>2. A far data dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 19, comma 1, sono soppresse, altresì, le seguenti disposizioni regionali:</p> <p>a) <u>l'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14</u> (Legge finanziaria per l'anno 2006);</p> <p>b) <u>l'articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35</u> (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della <u>legge regionale 21 aprile 2006, n. 14</u> "Legge finanziaria per l'anno 2006");</p> <p>c) <u>l'articolo 2 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9</u> (Legge finanziaria per l'anno 2007);</p> <p>d) <u>l'articolo 14 della l.r. n. 22/2007</u> (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 43 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Per ciascun anno del biennio 2016-2017 del bilancio pluriennale 2015-2017, in una fase di prima attuazione della spesa, agli oneri per l'implementazione della banca dati delle attività estrattive di cui all'art. 9</p>		



stimati in euro 15.000,00 alle spese per il funzionamento della commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 10 quantificate in 5.000,00 euro, agli oneri per la formazione e l'aggiornamento del personale con compiti di vigilanza sulle cave di cui all'art. 36 stimati in 30.000 euro, agli oneri per il rimborso spese di cui all'art. 32, c. 2 stimati in 10.000,00 euro, agli oneri per la realizzazione del piano regionale delle attività estrattive di cui all'art. 4 quantificati in 700.000,00 euro, ricompresi nell'ambito dell'UPB A19071 (Competitività del sistema regionale Programmazione e monitoraggio attività estrattive Titolo I spese correnti) del bilancio regionale si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti) e dell'UPB A13001 (Affari istituzionali e avvocatura Segreteria direzione A13 Titolo 1: spese correnti).

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, sono acquisiti, in una prima fase di attuazione della legge, nell'ambito dell'UPB A1102 (Risorse finanziarie e patrimonio Ragioneria) i proventi a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 37, stimabili nel biennio 2016-2017 in 200.000,00 euro e i proventi derivanti dall'applicazione dei diritti di escavazione di cui all'art. 31, valutabili in 700.000,00 euro.